



# CITTÀ DI IMOLA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 9/04/2014, esecutiva;

Modificato con deliberazione C.C. n. 169 del 15/10/2014, esecutiva  
(*art. 13 commi 3,5; art. 8 comma 5 terzo periodo, art. 17 comma 6*)

Modificato con deliberazione C.C. n. 52 del 8/4/2015, esecutiva  
(*art. 18 comma 2; art. 18 bis; allegato B e D*)

Modificato con deliberazione C.C. n. 84 del 28/4/2016, esecutiva  
(*modifica all. B*)

Modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 30/3/2017, esecutiva  
(*art. 8, comma 3bis; art. 10 comma 12; art. 15 comma 6; art. 17 comma 6; all. B*)

Modificato con Atto del Commissario Straordinario n. 34 del 29/3/2018, esecutivo  
*art. 17 comma 6, lettere a) e b)*

Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 27/3/2019, esecutiva  
(*art. 17 comma 6 sostituito*)

Modificato con Atto del Commissario Straordinario n. 128 del 7/05/2020, esecutiva  
(*art. 13 ins. comma 4 bis; art.14 comma 1bis; art. 18 comma 2 lett.c); sost. ALL. A e ALL. C); abrog. art. 17 comma 6*)

## **Indice**

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	1
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti .....	1
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani .....	1
Art. 4 - Soggetto attivo .....	2
Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo .....	2
Art. 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria .....	2
Art. 7 - Locali ed aree oggetto della tariffa .....	3
Art. 8 - Esclusioni dal tributo .....	3
Art. 9 - Categorie di utenza .....	5
Art. 10 - Tariffe del tributo .....	6
Art. 11 - Tributo giornaliero .....	8
Art. 12 - Tributo provinciale .....	8
Art. 13 - Riduzioni del tributo .....	8
Art. 14 - Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali .	9
Art. 15 - Agevolazioni .....	10
Art. 16 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni .....	11
Art. 17 - Esenzioni .....	11
Art. 18 - Riscossione .....	12
Art. 18bis Dilazione del pagamento .....	12
Art. 19 - Dichiarazione .....	13
Art. 20 - Rimborsi e compensazione .....	14
Art. 21 - Funzionario Responsabile .....	15
Art. 22 - Attività di controllo e sanzioni .....	15
Art. 23 - Riscossione coattiva .....	16
Art. 24 - Contenzioso .....	16
Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento .....	16
Art. 26 - Clausola di adeguamento .....	16
Allegati .....	A, B, C e D

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Imola dell'imposta unica comunale (IUC), per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa avente natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in rifiuti **urbani** e **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.
4. Per la classificazione dei rifiuti urbani e dei criteri di assimilazione degli stessi, si rinvia agli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

### **Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

#### **Art. 4 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa**

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
- b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti, che non costituiscono locale o pertinenza allo stesso, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 8;
- c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti.

In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Art. 8 – Esclusioni dal tributo**

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) i locali e aree coperte ove si formano esclusivamente rifiuti pericolosi;
- h) gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle (ad esclusione della parte abitativa della casa colonica) - e florovivaistica – limitatamente alle serre a terra;
- i) aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- l) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- m) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- n) per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tari i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono assoggettati al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3 bis) Sono escluse dal tributo le superfici comunali, prive di recinzione e di libero accesso, sulle quali soggetti terzi esercitano la sola gestione del servizio di gestione del parcheggio pubblico, non in regime di concessione ad uso esclusivo da parte del Comune (allegato 3 delibera G.C. n. 139/2012).

4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, mediante idonea documentazione. Al fine della determinazione della superficie assoggettata al tributo, fa fede la superficie già dichiarata o accertata in riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e

comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del contribuente supportata da idonea documentazione. In tal caso, la quantificazione del tributo tari decorre dalla data di presentazione della dichiarazione.

6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

### **Art. 9 – Categorie di utenza**

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;

b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data d'emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio in caso di variazioni successivamente intervenute. Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

c) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui

costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini IMU. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

- d) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

3) Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente desunto dall'iscrizione alla CCIAA, utilizzando la tabella di conversione costituente *l'allegato C* del presente regolamento.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

5) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

6) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

#### **Art. 10 - Tariffe del tributo**

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è composta da:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
  - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.15 del presente regolamento. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.
- 7) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
- 12) Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza sono inquadrate come utenze domestiche non residenti al

pari dei locali adibiti ad uso abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorato in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In caso di variazioni del numero di posti letto ovvero in caso di variazione dei componenti appartenenti al nucleo familiare, l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali.

Il numero di componenti su cui calcolare la tassa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche.

### **Art. 11 – Tributo Giornaliero**

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro.

8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

### **Art. 12 - Tributo provinciale**

1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale

### **Art. 13 – Riduzioni del tributo**

1) Il tributo è graduato in relazione alla distanza tra l'utenza e il più vicino punto di conferimento, come da tabella allegata al presente regolamento (**allegato A**).

2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

3) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.

4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 30 per cento.

4 bis) La medesima riduzione del 30 per cento della TARI dovuta in base alla relativa categoria economica di inquadramento viene prevista per le strutture agrituristiche. Qualora ricorra contestualmente la caratteristica di cui al comma 4) - la riduzione per stagionalità - alla percentuale di riduzione della struttura agriturbistica si applica la riduzione comma 4) in proporzione al periodo di chiusura stagionale massimo di mesi tre.

5) A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, l'imposta TARI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine della applicazione della riduzione di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento da parte del soggetto passivo di imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014.

#### **Art. 14 – Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	50%
VERNICIATURA GALVANO TECNICI FONDERIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
ROSTICCERIE	50%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
GOMMISTA	50%
TIPOGRAFIE – VETRERIE	40%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
PASTICCERIE	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978	20%

1 bis) Alle sole superfici calpestabili destinate ad uso magazzino, se ed in quanto produttive di rifiuti di imballaggio terziario, è applicabile una percentuale di riduzione pari al 10%. Tale circostanza deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.19) ed essere riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **Art. 15 – Agevolazioni**

1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative – art.1 comma 658 legge 27/12/2013 n.147 - sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.

2) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, secondo la scontistica prevista all'**allegato B** al presente regolamento.

L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3) Ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene effettuata dal Gestore sulla base delle quantità desunte dalle raccolte collettive e individuali. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'**allegato B**.

L'attribuzione delle quantità di raccolta differenziata alle utenze domestiche ai fini dell'applicazione dello sconto, avviene con riferimento all'anno di imposta fino al 30 settembre. L'attribuzione della raccolta differenziata dal 1 ottobre al 31 dicembre, verrà quantificata e riconosciuta con l'applicazione del conguaglio del tributo nella prima liquidazione utile.

4) Ogni agevolazione TARI è conforme a quanto previsto dalla norma di legge e, se legittima, è comunque quantificabile nella stessa misura prevista da regolamento TARES anno 2013.

5) Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie, per le quali sono organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata, usufruiranno di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati. La valorizzazione della riduzione è riportata ***nell'allegato B.***

6) Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge. Il valore della riduzione è determinata dal prodotto tra la quantità di rifiuti assimilati che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e il valore unitario della riduzione così come riportato nell'Allegato B.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi, entro il termine perentorio del **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo, copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario).

#### **Art. 16 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

#### **Art.17 - Esenzioni**

1) Sono considerati esenti dal tributo i locali utilizzati dalle ONLUS di cui all'art.10 del D.Lgs.460/97. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.

2) Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, portatrice di handicap o con invalidità superiore al 66% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione verrà applicata una riduzione del 83% sulla quota variabile. Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari con portatori di handicap o persone con invalidità superiore al 66 %. In tal caso verrà applicata una riduzione sulla quota variabile corrispondente alla persona avente diritto.

3) Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente abitati. Tali condizioni sono attestate dal Servizio di assistenza sociale.

4) Cimiteri e locali ed aree adibite ad uffici e servizi comunali, compreso gli impianti sportivi di proprietà comunale e le aree comunali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali.

- 5) Sono inoltre esenti dal tributo le abitazioni di cui agli indirizzi individuati nell'allegato D al presente regolamento.
- 6) Abrogato.

### **Art. 18 - Riscossione**

- 1) I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale, ovvero tramite le altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
  - a) 30 giugno: periodo gennaio - aprile dell'anno in corso ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente;
  - b) 30 settembre: rata periodo maggio – agosto dell'anno in corso;
  - c) 2 dicembre: rata periodo settembre - dicembre dell'anno in corso.

Il versamento della rata tari in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, quindi terza rata con scadenza al 2 dicembre, deve essere effettuato sulla base della delibera tariffaria pubblicata sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

- 3) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 4) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 5) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
- 6) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
- 7) La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
- 8) Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

### **Art. 18 bis – Dilazione del pagamento**

- 1) Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di documentata difficoltà economica dello stesso, la dilazione del pagamento mediante un piano di rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario Tari, con applicazione di interessi legali.
- 2) I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di

sostegno di situazioni di reale difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie contribuenti per utenze domestiche, la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 1.000,00.

3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.

4) La rateizzazione potrà essere concessa sino ad un massimo di 12 rate d'importo non inferiore ad € 50,00 ciascuna.

5) In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;
- c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l'anno di riferimento.

#### **Art. 19 – Dichiarazioni**

1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune - ovvero al soggetto a cui è affidata la gestione del tributo - utilizzando apposito modello predisposto dal Comune e messo a disposizione dallo stesso, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

2) La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

3) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune od al Gestore – in caso di affidamento della gestione TARI in concessione - o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

4) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono

esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

7) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

8) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

9) Le dichiarazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

10) La dichiarazione, redatta su modello predisposto dal Comune, deve contenere:

a) per le utenze domestiche:

cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);

cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale degli eventuali occupanti non residenti che, in aggiunta al nucleo familiare residente, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale (rif. art. 9 comma 2 lett.b) di questo regolamento) ;

indirizzo (via, numero civico, numerazione interno se presente), dati catastali completi (Foglio, particella e sub) della/delle unità immobiliari occupate/ detenute/possedute e superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art. 7 di questo regolamento;

data di decorrenza dell'occupazione/detenzione/possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.

indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento);

b) Per le utenze non domestiche:

identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);

identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative occupate/detenute/possedute: via, numero civico, numerazione interno se presente, dati catastali Completati (Foglio, particella e sub), superficie calpestabile determinata ai sensi dell'art.7 di questo regolamento e destinazione d'uso;

la data di inizio della occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.

indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni; (rif. artt. 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento).

## **Art. 20 – Rimborsi e compensazione**

1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente



accertato il diritto alla restituzione.

- 3) Il funzionario responsabile provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, tramite apposito provvedimento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 5) Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

#### **Art. 21 – Funzionario responsabile**

- 1) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal Concessionario.

#### **Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni**

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, nella persona del funzionario responsabile, provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, si provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 4) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato tramite posta elettronica certificata la comunicazione degli importi dovuti, il Comune o il Concessionario provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 5) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9) Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

12) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 23 – Riscossione coattiva**

1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 24 - Contenzioso**

1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

#### **Art.25 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento, modificato con Atto del commissario Straordinario n. 128 del 7/05/2020, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

#### **Art. 26 – Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

*Allegato A (sostituito)*

*Allegato B (invariato)*

*Allegato C (sostituito)*

*Allegato D (invariato)*

## Comune di Imola

### ALLEGATO A al Regolamento Tari

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE ZONE TARIFFARIE	ZONE		
	A/B	C	D
<b>Descrizione</b>	<b>Centro storico e aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale</b>	<b>Aree urbanizzate a prevalente attività produttiva e area raccolta domiciliare zona industriale</b>	<b>Aree non urbanizzate o a bassa densità residenziale</b>
Distanza in linea d'aria dalla postazione di raccolta di rifiuti indifferenziati (cassonetti) più vicina alla proprietà privata	<b>entro 200 metri</b>	<b>entro 500 metri</b>	<b>Oltre i 500 metri</b>
Coefficiente di zona	1,067	0,925	0,707

N.B. alle utenze per le quali è attivo un servizio di raccolta “porta a porta” del rifiuto indifferenziato, la “distanza in linea d’aria dalla postazione di raccolta più vicina” deve intendersi:

- centro storico: “entro 200 metri”
- zona industriale: “entro 500 metri”

# Comune di Imola

## ALLEGATO B al Regolamento Comunale Tari

Agevolazione per raccolte differenziate DOMESTICHE territoriali	Carta/cartone	Compostaggio domestico
	€/kg	€/componente/anno
	0	6

Agevolazione per raccolte differenziate DOMESTICHE presso CDR	Carta/cartone	Vetro/Plastica /Lattine	Oli e batterie	RAEE *
	€/kg	€/kg	€/kg	€/conferimento
	0,165	0,165	0,165	4

\* Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno.

Agevolazione per raccolte differenziate NON DOMESTICHE (categorie 22,23,24 e 27) Territoriali	Cartone	Vetro/Plastica /Lattine
	€/kg	€/kg
	0,155	0,155

Agevolazione per raccolte differenziate NON DOMESTICHE (categorie 22,23,24 e 27) presso CDR	Cartone	Vetro/Plastica /Lattine
	€/kg	€/kg
	0,165	0,165

Agevolazione per rifiuti assimilati agli urbani avviati a riciclo dal produttore art. 15 comma 6)	€/kg
	0,0172041

L'ammontare annuale dell'agevolazione non può essere maggiore del 50 % della quota variabile della tariffa.

# CITTÀ DI IMOLA

## ALLEGATO C al Regolamento Tari

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
<b>COLTIVAZI</b>					
011110	COLTIVAZIONE DI CEREALI ESCLUSO IL RISO	3			
011120	COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI	3			
011130	COLTIVAZIONE DI LEGUMI DA GRANELLA	3			
011140	COLT. MISTE CEREALI, LEGUMI, SEMI OLEOSI	3			
011200	COLTIVAZIONE DI RISO	3			
011310	COLT. ORTAGGI IN PIENA ARIA	3			
011320	COLT. DI ORTAGGI IN COLTURE PROTETTE	3			
011330	COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3			
011340	COLTIVAZIONE DI PATATE	3			
011400	COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO	3			
011500	COLTIVAZIONE DI TABACCO	3			
011600	COLT. DI PIANTE PER FIBRE TESSILI	3			
011910	COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA	3			
011920	COLT. DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	3			
011990	COLT. DI PIANTE DA FORAGGIO	3			
012100	COLTIVAZIONE DI UVA	3			
012200	COLT. DI FRUTTA TROPICALE E SUBTROPICALE	3			
012300	COLTIVAZIONE DI AGRUMI	3			
012400	COLT. DI POMACEE E FRUTTA A NOCCIOLO	3			
012500	COLT. ALB. FRUTTA, FRUTTI BOSCO / GUSCIO	3			
012600	COLTIVAZIONE DI FRUTTI OLEOSI	3			
012700	COLT. PIANTE PRODUZIONE DI BEVANDE	3			
012800	COLT. DI SPEZIE, PIANTE AROM. E FARM.	3			
012900	COLT. DI ALTRE COLTURE PERMANENTI	3			
013000	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	3			
014100	ALL. BOVINI, BUFAL. LATTE, PROD. LATTE CRUDO	3			
014200	ALL. DI BOVINI E BUFALINI DA CARNE	3			
014300	ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUINI	3			
014400	ALLEVAMENTO DI CAMELLI E CAMELIDI	3			
014500	ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI	3			
014600	ALLEVAMENTO DI SUINI	3			
014700	ALLEVAMENTO DI POLLAME	3			
014910	ALLEVAMENTO DI CONIGLI	3			
014920	ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA	3			
014930	APICOLTURA	3			
014940	BACHICOLTURA	3			
014990	ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI NCA	3			
015000	COLT. AGRICOLE PER ALL. ANIMALI	3			
016100	ATTIVITA' SUPPORTO ALLA PROD. VEGETALE	3			
016201	ATTIVITA' DEI MANISCALCHI	3			
016209	ALTRE ATTIVITA' SUPPORTO PROD. ANIMALE	3			
016300	ATTIVITA' CHE SEGUONO LA RACCOLTA	3			
016401	PULITURA E CERNITA DI SEMI E GRANAGLIE	3			
016409	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMENTI PER SEMINA	3			
017000	CACCIA, CATTURA ANIMALI, SERVIZI CONNESSI	3			
<b>UTILIZZAZIONE AREE FORESTALI</b>					
021000	SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA' FORESTALI	3			
022000	UTILIZZO DI AREE FORESTALI	3			
023000	RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	3			
024000	SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	3			
<b>PESCA E ACQUACOLTURA</b>					
031100	PESCA ACQ. MARINE/LAGUNARI, SERVIZI CONN.	3			
031200	PESCA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
032100	ACQ. COLT. MARE, LAGUNA, SERVIZI CONN.	3			
032200	ACQ. COLT. ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
<b>ESTRAZIONE CARBONE</b>					
051000	ESTRAZIONE DI ANTRACITE E LITANTRACE	20	(1)		
052000	ESTRAZIONE DI LIGNITE	20	(1)		

<b>ESTRAZIONE PETROLIO</b>					
061000	ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	20	(1)		
062000	ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	20	(1)		
<b>ESTRAZIONI METALLIFERE</b>					
071000	ESTRAZIONE MINERALI METALLIFERI FERROSI	20	(1)		
072100	ESTRAZIONE MINERALI DI URANIO E DI TORIO	20	(1)		
072900	ESTRAZIONE ALTRI MIN. METALL.NON FERROSI	20	(1)		
<b>ESTRAZIONI MINERALI</b>					
081100	ESTR. PIETRE ORNAM/COSTR/CALCAREE/ECC.	20	(1)		
081200	ESTR. GHIAIA, SABBIA, ARGILLE E CAOLINO	20	(1)		
089100	ESTR. MIN. IND. CHIMICA/FERTILIZZANTI	20	(1)		
089200	ESTRAZIONE DI TORBA	20	(1)		
089300	ESTRAZIONE DI SALE	20	(1)		
089901	ESTRAZIONE DI ASFALTO E BITUME NATURALE	20	(1)		
089909	ESTR. DI POMICE E DI ALTRI MINERALI NCA	20	(1)		
<b>SUPPORTO ALLE ESTRAZIONI</b>					
091000	SUPP. ESTR. PETROLIO E DI GAS NATURALE	20	(1)		
099001	SUPPORTO ESTRAZIONE PIETRE ORNAMENTALI	20	(1)		
099009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPP. ALL'ESTRAZIONE	20	(1)		
<b>INDUSTRIE ALIMENTARI</b>					
101100	PROD CARNE NON VOLATILI E PROD. MACELLAZ.	20	(1)	25	(1a)
101200	PROD. CARNE VOLATILI E PROD. LORO MACELL.	20	(1)	25	(1a)
101300	PRODUZ. PROD. A BASE DI CARNE ANCHE VOLATI	20	(1)	25	(1a)
102000	LAVOR. E CONSERVAZ. PESCE CROST. MOLLU.	20	(1)		
103100	LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PATATE	20	(1)		
103200	PRODUZIONE DI SUCCHI DI FRUTTA E ORTAGGI	20	(1)		
103900	LAVOR. E CONSERV. FRUTT. E ORTAGG. NO SUCCHI	20	(1)		
104110	PROD. OLIO OLIVA, OLIVE PREVAL. NO PROPRIE	20	(1)		
104120	PROD OLIO DA SEMI O FRUTT. PREV. NO PROPRI	20	(1)		
104130	PROD. OLI E GRASSI ANIMALI	20	(1)		
104200	PROD. DI MARGARINA E GRASSI COMMEST. SIMILI	20	(1)		
105110	TRATTAMENTO IGIENICO DEL LATTE	20	(1)		
105120	PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE	20	(1)	25	(1a)
105200	PROD. GELATI NO VENDITA DIRETTA PUBBLICO	20	(1)		
106110	MOLITURA DEL FRUMENTO	20	(1)		
106120	MOLITURA DI ALTRI CEREALI	20	(1)		
106130	LAVORAZIONE DEL RISO	20	(1)		
106140	ALTRE LAVORAZIONI DI SEMI E GRANAGLIE	20	(1)		
106200	PROD. AMIDI E AMIDACEI (SI OLIO DI MAIS)	20	(1)		
107110	PROD. PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI	20	(1)	25	(1a)
107120	PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA	20	(1)	24	(1b)
107200	PROD. FET. BISCOTT., BISCOTI E PASTE CONSERV.	20	(1)		
107300	PROD. PASTE ALIMENT., CUSCUS E FARIN. SIMIL.	20	(1)	25	(1a)
108100	PRODUZIONE DI ZUCCHERO	20	(1)		
108200	PROD. CACAO POLVERE, CIOCC., CARAM. E CONFETTI	20	(1)		
108301	LAVORAZIONE DEL CAFFE'	20	(1)		
108302	LAVOR. TE' E DI ALTRI PREP. PER INFUSI	20	(1)		
108400	PRODUZIONE DI CONDIMENTI E SPEZIE	20	(1)		
108501	PROD. PIATTI PRONTI CON CARNE E POLLAME	20	(1)		
108502	PROD. PIATTI PRONTI CON PESCE SI FISHCHIPS	20	(1)		
108503	PROD. PIATTI PRONTI A BASE DI ORTAGGI	20	(1)		
108504	PRODUZIONE DI PIZZA CONFEZIONATA	20	(1)		
108505	PROD PIATTI PRONTI A BASE DI PASTA	20	(1)		
108509	PROD. PASTI E PIATTI PRONT ALTRI ALIMENTI	20	(1)		
108600	PROD. PREPAR. OMOGENEIZZATI E ALIM. DIETETICI	20	(1)		
108901	PRODUZIONE DI ESTRATTI E SUCCHI DI CARNE	20	(1)		
108909	PROD. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA	20	(1)		
109100	PROD. MANGIMI PER ANIMALI ALLEVAMENTO	20	(1)		
109200	PROD. ALIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA	20	(1)		
<b>INDUSTRIA BEVANDE</b>					
110100	DISTILL RETTIFICA E MISCELAT ALCOLICI	20	(1)		
110210	PROD. DI VINI DA TAVOLA E V.P.Q.R.D.	20	(1)		
110220	PROD. VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	20	(1)		
110300	PROD. SIDRO E ALTRI VINI A BASE DI FRUTTA	20	(1)		
110400	PROD. ALTRE BEVAN FERMENT NON DISTILLATE	20	(1)		
110500	PRODUZIONE DI BIRRA	20	(1)		

110600	PRODUZIONE DI MALTO	20	(1)		
110700	IND. BIBITE ANALCOL, ACQUE MIN E IN BOTTI	20	(1)		
<b>INDUSTRIA TABACCO</b>					
120000	INDUSTRIA DEL TABACCO	20	(1)		
<b>INDUSTRIE TESSILI</b>					
131000	PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	20	(1)		
132000	TESSITURA	20	(1)		
133000	FINISSAGGIO DEI TESSILI	20	(1)		
139100	FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA	20	(1)		
139210	CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA	20	(1)		
139220	FABBRIC. ARTICOLI IN MATERIE TESSILI NCA	20	(1)		
139300	FABBRICAZIONE DI TAPPETI E MOQUETTE	20	(1)		
139400	FABBRIC. SPAGO, CORDE, FUNI E RETI	20	(1)		
139500	FABBRIC. TESSUTI NON TESSUTI NO ABBIGLIAM.	20	(1)		
139610	FABB. NASTGRI, ETICHETT E PASSAMA TESSILI	20	(1)		
139620	FABBRIC. ALTRI ART TESSILI TECNICI INDUST.	20	(1)		
139910	FABBRICAZIONE DI RICAMI	20	(1)		
139920	FABBRICAZIONE DI TULLE, PIZZI E MERLETTI	20	(1)		
139990	FABB. FELTRO E ARTICOLI TESSILI DIVERSI	20	(1)		
<b>CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO IN PELLE</b>					
141100	CONFEZ. DI ABBIGL. IN PELLE E SIMILPELLE	20	(1)		
141200	CONFEZ. CAMICI DIVISE E ALTRI IND. DA LAV.	20	(1)		
141310	CONF. IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO	20	(1)		
141320	SARTORIE E CONF. SU MISURA DI ABBIGL. ESTER.	20	(1)		
141400	CONFEZ. CAMICE T-SHIRT E BIANCHERIA INTIMA	20	(1)		
141910	CONFEZ. VARIE E ACCESSORI PER L'ABBIGL.	20	(1)		
141921	FABB. CALZATURE IN MAT. TESSILE NO SUOLE	20	(1)		
141929	CONFEZ. ABBIGL. SPORT E INDUM. PARTICOLARI	20	(1)		
142000	CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	20	(1)		
143100	FABB. ARTICOLI DI CALZETTERIA IN MAGLIA	20	(1)		
143900	FABB. PULLOVER E ARTICOLI SIMILI A MAGLIA	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE ARTICOLI IN PELLE</b>					
151100	PREP. CONC. CUIOIO PELLE PREP. TINTA. PELLICC.	20	(1)		
151201	FABB. FRUSTINI E SCUDISCI PER EQUITAZIONE	20	(1)		
151209	FABB. ART. DA VIAGGIO PELLETT. E SELLERIA	20	(1)		
152010	FABBRICAZIONE DI CALZATURE	20	(1)		
152020	FABB. DI PARTI IN CUIOIO PER CALZATURE	20	(1)		
<b>INDUSTRIA LEGNAME E SUGHERO</b>					
161000	TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162100	FABB. FOGLI DA IMPIALL. E PANNEL. CON LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162200	FABB. PAVIMENTI IN PARQUET ASSEMBLATO	20	(1)	18	(1c)
162310	FABB. PORTE FINES. IN LEGNO (NO BLINDATE)	20	(1)	18	(1c)
162320	FABB. ALTRI ELEMEN. IN LEGNO PER L'EDILIZ.	20	(1)	18	(1c)
162400	FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162911	FABB. DI PARTI IN LEGNO PER CALZATURE	20	(1)	18	(1c)
162912	FABB. MANICI DI OMBRELL BASTONI E SIMILE	20	(1)	18	(1c)
162919	FABB. ALTRI PROD VARI IN LEGNO NO MOBILI	20	(1)	18	(1c)
162920	FABB. PROD. DELLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO	20	(1)	18	(1c)
162930	FABB. ART. IN PAGLIA E MAT. DA INTRECCIO	20	(1)	18	(1c)
162940	LABORATORI DI CORNICIAI	20	(1)	18	(1c)
<b>FABBRICAZIONE PRODOTTI DI CARTA</b>					
171100	FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA	20	(1)		
171200	FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
172100	FABB. IMBALL. CARTA CARTONE ONDUL. NO PRESS.	20	(1)		
172200	FABB. P.IGIEN-SANIT. DOM. CARTA, OVATTA, CELL.	20	(1)		
172301	FABB P. CARTOTEC SE STAMPA NO PRIM CARAT	20	(1)		
172309	FABB. ALTRI PRODOTTI CARTOTECNICI	20	(1)		
172400	FABBRICAZIONE DI CARTA DA PARATI	20	(1)		
172900	FABB. ALTRI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
<b>STAMPA ED EDITORIA</b>					
181100	STAMPA DI GIORNALI	20	(1)		
181200	ALTRA STAMPA	20	(1)		
181300	LAV PRELIMINARI ALLA STAMPA E AI MEDIA	20	(1)		
181400	LEGATORIA E SERVIZI CONNESSI	20	(1)		
182000	RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE COKE</b>					

191001	FABBRICAZIONE DI PECE E COKE DI PECE	20	(1)		
191009	FABB. ALTRI PRODOTTI DI COKERIA	20	(1)		
192010	RAFFINERIE DI PETROLIO	20	(1)		
192020	PREP., MISC. DERIVATI DEL PETR NO PETROLCHI.	20	(1)		
192030	MISCELAZIONE DI GPL E LORO IMBOTTIGLIAM.	20	(1)		
192040	FAB. EMU. BITUME, CATR., LEGANTI PER STRADALE	20	(1)		
192090	FAB. ALTRI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI</b>					
201100	FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI	20	(1)		
201200	FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI	20	(1)		
201301	FABB. DI URANIO E TORIO ARRICCHITO	20	(1)		
201309	FABB. ALTRI PROD CHIMICI DI BASE INORGAN.	20	(1)		
201401	FABB. ALCOL. ETILICO DA MAT. FERMENTATI	20	(1)		
201409	FABB. ALTRI PROD. CHIM. DI BASE ORGANICA NCA	20	(1)		
201500	FABB. FERTIL., COMPOSTI AZOT. NO FAB. COMPOST	20	(1)		
201600	FABB. MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
201700	FABB. GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
202000	FABB. PROD. CHIM. PER L'AGRICOLTURA NO CONCIMI	20	(1)		
203000	FABB. PITT., VERN., SMALT., INCH., STAMP., ADESIVI SINT.	20	(1)		
204110	FABB. SAP. DET. AGENTI ORG. TENSIOAT. NO TOILETTA	20	(1)		
204120	FABB. SPECIALITA' CHIM. USO DOM. E MANUT.	20	(1)		
204200	FABB. PRODOTTI PER TOILETTA. COSMETICI E SIMILI	20	(1)		
205101	FABBRICAZIONE DI FIAMMIFERI	20	(1)		
205102	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI ESPLOSIVI	20	(1)		
205200	FABBRICAZIONE DI COLLE	20	(1)		
205300	FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	20	(1)		
205910	FABB. PRODOTTI CHIMICI PER USO FOTOGRAFICO	20	(1)		
205920	FABB. PRO. CHIM. ORG. DERIV. DA FERMENT. O M.P. VEG.	20	(1)		
205930	TRATTAMENTO CHIMICO DEGLI ACIDI GRASSI	20	(1)		
205940	FABB. PR. CHIM. USO IND. SI PREP. ANTIDET. ANTIG.	20	(1)		
205950	FABB. PROD. CHIM. PER IL CONSUMO NON INDUST.	20	(1)		
205960	FABB. DI PROD. AUSILIARI TESSILE E CUIOIO	20	(1)		
205970	FABB. PRO. ELETTROCH. NO CLORO SODA E POTASSA	20	(1)		
205990	FABB. DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI NCA	20	(1)		
206000	FABB. DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI</b>					
211000	FABB. DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	20	(1)		
212001	F. SOSTANZA DIAGNOST. RADIOATTIVE IN VIVO	20	(1)		
212009	FABB. MEDICINALI ED ALTRI PREP. FARMACEUTICI	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE PRODOTTI IN GOMMA</b>					
221110	FABB. PNEUMATICI E DI CAMERE D'ARIA	20	(1)		
221120	RIGENERAZ. E RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI	20	(1)		
221901	FABB. SUOLE E PARTI DI GOMMA PER CALZATURE	20	(1)		
221909	FABB. DI ALTRI PRODOTTI IN GOMMA NCA	20	(1)		
222100	FABB. LASTRE FOGLI TUBI PROFILATI IN MAT. PLAST.	20	(1)		
222200	FABB. DI IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE	20	(1)		
222301	FABB. RIVEST. ELASTICI PER PAVIM., VINILE ECC.	20	(1)		
222302	FABB. PORTE FINES. ECC. IN PLAST. PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222309	FABB. DI ALTRI ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222901	FABB. PARTI IN PLASTICA PER CALZATURE	20	(1)		
222902	FABB. DI OGGETTI DI CANCELLERIA IN PLASTICA	20	(1)		
222909	FABB. ALTRI ART IN MATERIE PLASTICHE NCA	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE PRODOTTI NON METALLICI</b>					
231100	FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO	20	(1)		
231200	LAVOR. E TRASF. DEL VETRO PIANO	20	(1)		
231300	FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO	20	(1)		
231400	FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO	20	(1)		
231910	FABB. DI VETRERIE PER LABORAT USO IGIENICO	20	(1)		
231920	LAVOR. VETRO A MANO E A SOFFIO ARTISTICO	20	(1)		
231990	F. ALTRI PRODOTTI IN VETRO SI VETRERIA TECNICA	20	(1)		
232000	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRAATTARI	20	(1)		
233100	FABB. PIASTRELLE IN CERAM. PAVIMENTI RIVEST.	20	(1)		
233200	FABB. MATTONI TEGOLE PRODOTTI EDIL. IN TERRAC.	20	(1)		
234100	FABB. PROD. IN CERAMICA PER DOMEST. E ORNAM.	20	(1)		
234200	FABB. DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA	20	(1)		
234300	FABB. ISOLATORI E PEZZI ISOLANTI IN CERAMICA	20	(1)		



234400	FABB. ALTRI PROD. IN CERAMICA USO TECN. IND.	20	(1)		
234900	FABB. ALTRI PRODOTTI IN CERAMICA	20	(1)		
235100	PRODUZIONE DI CEMENTO	20	(1)		
235210	PRODUZIONE DI CALCE	20	(1)		
235220	PRODUZIONE DI GESSO	20	(1)		
236100	FABB. PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236200	FABB. PRODOTTI IN GESSO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236300	PRODUZ. CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO	20	(1)		
236400	PRODUZIONE DI MALTA	20	(1)		
236500	FABB. DI PRODOTTI IN FIBROCEMENTO	20	(1)		
236900	FABB. ALTRI PROD. CALCESTR. GESSO E CEMENTO	20	(1)		
237010	SEGAGIONE E LAVORAZ PIETRE E MARMO	20	(1)		
237020	LAV. ARTISTICA MARMO PIETRE AFFINI MOSAICO	20	(1)		
237030	FRANTUMAZIONE MINERALI FUORI DELLA CAVA	20	(1)		
239100	PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI	20	(1)		
239900	FABB: ALTRI PROD. IN MINER. NON METALLIFERI NCA	20	(1)		
<b>METALLURGIA</b>					
241000	SIDERURGIA FABBRICAZIONE DI FERROLEGHE	20	(1)		
242010	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SENZA SALDATURA	20	(1)		
242020	FABB. DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI	20	(1)		
243100	STIRATURA A FREDDO DI BARRE	20	(1)		
243200	LAMINAZIONE A FREDDO DI NASTRI	20	(1)		
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243301	FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243302	PROFILA CON FORMATURA O PIEGATURA FREDDO	20	(1)		
243400	TRAFILATURA A FREDDO	20	(1)		
244100	PROD. METALLI PREZIOSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244200	PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244300	PROD. PIOMBO ZINCO STAGNO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244400	PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI	20	(1)		
244500	PROD. ALTRI METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244600	TRATT. COMBUST. NUCL. NO ARRIC. URANIO, TORIO	20	(1)		
245100	FUS. GHISA E PROD. TUBI E RACCORDI IN GHISA	20	(1)		
245200	FUSIONE DI ACCIAIO	20	(1)		
245300	FUSIONE DI METALLI LEGGERI	20	(1)		
245400	FUSIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE PRODOTTI METALLICI</b>					
251100	FABB. STRUTTURE METALL E PARTI ASSEMBLATE	20	(1)	18	(1c)
251210	FABB. PORTE FINESTRE TELAI CANCELLI METALLICI	20	(1)	18	(1c)
251220	FABB. STRUT. METAL. PER TENDE DA SOLE E SIMILI	20	(1)		
252100	FABB. RADIAT. CONTENIT. IN METAL. PER RISCALDAM.	20	(1)		
252900	FABB. CIST. SERBAT. CONTENIT. MET. PER STOCCAGGIO	20	(1)		
253000	FABB. GEN. VAP. NO CONTENIT. MET. PER. RISC. ACQUA	20	(1)		
254000	FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	20	(1)		
255000	FUCINATURA IMBUT. STAMP. PROFIL. METALL.SI POLVERI	20	(1)		
256100	TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI	20	(1)	18	(1c)
256200	LAVORI DI MECCANICA GENERALE	20	(1)	18	(1c)
257100	FABB. COLTELLERIA, POSATERIA ED ARMI BIANCHE	20	(1)		
257200	FABB. SERRATURE E CERNIERE E FERRAM. SIMILI	20	(1)		
257311	FABB. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
257312	FABB. PARTI INTERCAMB. PER MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
257320	FABB. STAMPI PORTASTAMPI FORME PER MACCHINE	20	(1)		
259100	FABB. BIDONI ACCIAIO PER IL TRASP. E L'IMBALL.	20	(1)		
259200	FABB. IMBALLAGGI LEGGERI IN METALLO	20	(1)		
259310	FABB. PRODOTTI FABBRICATI CON FILI METALLICI	20	(1)		
259320	FABBRICAZIONE DI MOLLE	20	(1)		
259330	FABB. CATENE FUCINATE SENZA SALDAT. E STAMPAT.	20	(1)		
259400	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI BULLONERIA	20	(1)		
259911	FABB. CARAFFE E BOTTIGLIE ISOLATE IN METALLO	20	(1)		
259919	FABB. VASELLAME ALTRI ACCESS. CASAL. NON ELETT.	20	(1)		
259920	FABB. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
259930	FABB. OGGETTI IN FERRO ED ALTRI METALLI	20	(1)	18	(1c)
259991	FABB. MAGNETI METALLICI PERMANENTI	20	(1)		
259999	FABB. ALTRI ART. METALLICI E METALLICA NCA	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE COMPUTER</b>					
261101	FABB. DIODI E RELATIVI CONGEGNI ELETTRONICI	20	(1)		

261109	FABB. ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI	20	(1)		
261200	FABB. SCHEDE ELETTRONICHE ASSEMBLATE	20	(1)		
262000	FABB. COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE	20	(1)		
263010	FABB. APPARECCHI TRASM. RADIOTEL. SI TELECAM.	20	(1)		
263021	FABB. DI SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO	20	(1)		
263029	FABB. ALTRI APPARECCHI ELETTRICI PER TELECOM	20	(1)		
264001	FABB. APPAR. PER LA RIPRO. REGISTR. SUONO IMMAG.	20	(1)		
264002	FABB. CONSOLE VIDEOGIOCHI NO GIOCHI ELETTRON.	20	(1)		
265110	FABB. STRUM. NAVIGAZ. IDROLOG. GEOFIS. METE.	20	(1)		
265121	RILEV. FIAM., COMB., MINE., MOV. GEN-IMP. MET.-DET.	20	(1)		
265129	FABB. APP. MISU. REGOLAZ. LIQUIDI, GAS, ELETT, PESO	20	(1)		
265200	FABBRICAZIONE DI OROLOGI	20	(1)		
266001	FABB. APPARECCH IRRADIAZ ALIMENTI E LATTE	20	(1)		
266002	FABB. APPARECCHI ELETTROMEDICALI SI ACCESSORI	20	(1)		
266009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTI	20	(1)		
267011	FABB. ELEMENTI E STRUMENTI OTTICI	20	(1)		
267012	FABB. ATTREZZ. OTTICHE DI MISURA E CONTROLLO	20	(1)		
267020	FABB. APPARECCHI FOTOGR. CINEMATOGRAFICHE	20	(1)		
268000	FABB. DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE</b>					
271100	FABB. MOTORI, GENERATORI E TRASFOR ELETTRICI	20	(1)		
271200	FABB. APPARE PER RETI DISTRIB. CONTROL. ELETT.	20	(1)		
272000	FABB. BATTERIE DI PILE ED ACCUMUL. ELETTRICI	20	(1)		
273101	FABB. CAVI FIBRA OTT. PER TRASMISS. DATI IMMAG.	20	(1)		
273102	FABBRICAZIONE DI FIBRE OTTICHE	20	(1)		
273200	FABB. ALTRI FILI E CAVI ELETT. ED ELETTRONICI	20	(1)		
273301	FABB. APPAREC. IN PLASTICA NON CONDUTTIVA	20	(1)		
273309	FABB. ALTRE ATTREZZATURE PER CABLAGGIO	20	(1)		
274001	FABB. APPAREC. ILLUMIN. SEGNALAZ. PER TRASPORTI	20	(1)		
274009	FABB. ALTRE APPAREC. PER ILLUMINAZIONE	20	(1)		
275100	FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI	20	(1)		
275200	FABB. APPARECCHI USO DOMEST. NON ELETTRICI	20	(1)		
279001	FABB. APPAREC. ELETTRICHE PER SALDAT. BRASAT	20	(1)		
279002	FABB. INSEGNE LUM. APPAREC. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)		
279003	FABB. CAPACITATOI ELETTRICI RESISTENZE SIMILI	20	(1)		
279009	FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NCA	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE MACCHINARI</b>					
281111	FABB. MOTORI COMB. INTER. NO DEST. STRADA AEROM.	20	(1)		
281112	FABB. PISTONI E PARTI DI MOTORI A COMB. INTERNA	20	(1)		
281120	FABB. TURBINE E TURBOALTERNATORI E ACCESSORI	20	(1)		
281200	FABB. APPARECCHIATURE FLUIDODINAMICHE	20	(1)		
281300	FABB. DI ALTRE POMPE E COMPRESSORI	20	(1)		
281400	FABB. DI ALTRI RUBINETTI E VALVOLE	20	(1)		
281510	FABB. ORGANI TRASMIS. NO IDRA. AUTO AEROM. MOTO.	20	(1)		
281520	FABBRICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERE	20	(1)		
282110	FABB. DI FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
282121	FABB. CALDAIE PER RISCALDAMENTO CENTRALE	20	(1)		
282129	FABB. DI ALTRE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	20	(1)		
282201	FABB. ASCENSORI, MONTACARICHI E SCALE MOBILI	20	(1)		
282202	FABB GRU ARGANI CARRELLI E PIATTAFORME GIREVOLI	20	(1)		
282203	FABBRICAZIONE DI CARRIOLE	20	(1)		
282209	FABB. ALTREE MACCHINE SOLLEVAMENTO E MOV.	20	(1)		
282301	FABBRICAZIONE DI CARTUCCE TONER	20	(1)		
282309	FABB. MACCH. ALTRE ATTREZZ. UFFICIO NO COMPUTER	20	(1)		
282400	FABB. UTENSILI PORTATILI A MOTORE	20	(1)		
282500	FABB. REFRIG. VENTIL. NON DO. CONDIZ. DOM. FISSI	20	(1)		
282910	FABB. BILANCE MACCHINE AUTOM. PER LA VENDITA	20	(1)		
282920	FABB. MACCH. PER CHIMICHE PETROLCHI PETROL.	20	(1)		
282930	FABB. MACCH. AUTOM. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
282991	FABB. APPAREC. DEPURAR. LIQUIDI GAS NON DOM.	20	(1)		
282992	FABB. MACCH. PULIZ. LAVASTOVIGLIE NON DOM.	20	(1)		
282993	FABB. LIVELLE E SIMILI STRUM. PRECIS. NO OTTICI	20	(1)		
282999	FABB. ALTRO MAT. MECCAN. DI IMPIEG. GENER. NCA	20	(1)		
283010	FABBRICAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
283090	FABB. ALTRE MACCH. AGRICOLTURA SILVICOLT. ZOOT.	20	(1)		
284100	FABB. MACH. UTEN. FORM. METAL. SI ACCES. NO INTERC.	20	(1)		

284901	FABB. DI MACCHINE PER LA GALVANOSTEGIA	20	(1)		
284909	FABB. ALTRE MACCH. UTENS. SI PART. E ACCESS. NCA	20	(1)		
289100	FABB. MACCHINE METALLURGIA SI PARTI E ACCESS.	20	(1)		
289201	FABB. MACCHINE TRASPOR. A CASSONE RIBALTABILE	20	(1)		
289209	FABB. ALTR. MACCH. MINIE. E CANT. SI PARTI E ACC.	20	(1)		
289300	FABB. MACCHINE INDUSTRIA ALIMENTARE BEV. TAB.	20	(1)		
289410	FABB. TESSILI TRATTAMENTO AUSIL. DEI TESSILI	20	(1)		
289420	FABB. MACCH. INDUSTRIA PELLI CUOIO CALZATURE	20	(1)		
289430	FABB. MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	20	(1)		
289500	FABB. MACCHINE INDUSTRIA CARTA E DEL CARTONE	20	(1)		
289600	FABB. INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE E GOMMA	20	(1)		
289910	FABB. MACCHINE PER LA STAMPA E LA LEGATORIA	20	(1)		
289920	FABB. ROBOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI	20	(1)		
289930	FABB. APPARECCHI ISTITUTI DI BELLEZZA BENESSERE	20	(1)		
289991	FABB. APPAREC. LANCIO AEROMOBILE E SIMILI	20	(1)		
289992	FABB. GIOSTRE E ATTREZZATURE DI DIVERTIMENTO	20	(1)		
289993	FABB. APPARECCHIATURE ALLINEAM. E BILANCIAM.	20	(1)		
289999	FABB. ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI</b>					
291000	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	20	(1)		
292000	FABB. CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI RIMORCHI	20	(1)		
293100	FABB. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEICOLI	20	(1)		
293201	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
293209	FABB. ALTRE PARTI ED ACCESS. PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO</b>					
301101	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301102	CANTIE NAVALI COSTRUZ. NO SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301200	COSTR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	20	(1)		
302001	FABB. SEDILI PER TRAM., FILOVIE E METROPOLITANE	20	(1)		
302002	COST. ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	20	(1)		
303001	FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI	20	(1)		
303002	FABBRICAZIONE DI MISSILI BALISTICI	20	(1)		
303009	FABB. AEROMOBILI E RELATIVI DISPOSITIVI NCA	20	(1)		
304000	FABB. VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	20	(1)		
309111	FABBRICAZIONE DI MOTORI PER MOTOCICLI	20	(1)		
309112	FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI	20	(1)		
309120	FABB. ACCESSORI E PEZZI PER MOTOCICLI E CICLOMOT.	20	(1)		
309210	FABB. E MONTAGGIO DI BICICLETTE	20	(1)		
309220	FABB. DI PARTI ED ACCESSORI PER BICICLETTE	20	(1)		
309230	FABB. DI VEICOLI PER INVALIDI	20	(1)		
309240	FABB. CARROZZINE E PASSEGGINI PER NEONATI	20	(1)		
309900	FABB. VEICOLI A TRAZIONE MANUALE O ANIMALE	20	(1)		
<b>FABBRICAZIONE MOBILI</b>					
310110	FABB. SEDIE E POLTRONE PER UFFICIO E NEGOZI	20	(1)		
310121	FABB. ALTRI MOBILI METALLICI PER UFFICIO NEGOZI	20	(1)		
310122	FABB. ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFF. E NEGOZI	20	(1)		
310200	FABBRICAZIONE DI MOBILI PER CUCINA	20	(1)		
310300	FABBRICAZIONE DI MATERASSI	20	(1)		
310910	FABB. MOBILI PER ARREDO DOMESTICO	20	(1)		
310920	FABB. SEDIE NO AEROMOB. AUTOVEICOLI, NAVI, UFFICIO	20	(1)		
310930	FABBRICAZIONE DI POLTRONE E DIVANI	20	(1)		
310940	FABB. DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI	20	(1)		
310950	FINITURA DI MOBILI	20	(1)		
310990	FABB. ALTRI MOBILI ARREDO ESTERNO	20	(1)		
<b>INDUSTRIA MANIFATTURIERA</b>					
321100	CONIAZIONE DI MONETE	20	(1)		
321210	FABB. OGGETTI DI GIOIELLERIA IN METALLI PREZIOSI	20	(1)		
321220	LAV. PIETRE PREZ. PER GIOIELLERIA E INDUST.	20	(1)		
321301	FABB. CINTURINI METALL. PER OROLOGI NO MET. PREZ.	20	(1)		
321309	FABB. BIGIOTTERIA E ARTICOLI SIMILI NCA	20	(1)		
322000	FABB. STRUMENTI MUSICALI PARTI E ACCESSORI	20	(1)		
323000	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	20	(1)		
324010	FABB. GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI ELETTRONICI	20	(1)		
FABB. GIOCATTOLI, TRICICLI E STR. MUSICALI		20	(1)		
324020	GIOCATTOLO	20	(1)		
325011	FABB. MATER. MEDICO-CHIRURGICO E VETERINARIO	20	(1)		
325012	FABB. APP. STRU. ODONTOIATRIA E MEDICAL. DIAGNO.	20	(1)		

325013	FABBRICAZIONE MOBILI USO MEDICO	20	(1)		
325014	FABB. DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI	20	(1)		
325020	FABB. DI PROTESI DENT. DI RIPARAZIONE	11			
325030	FABB. PROTESI ORTOP. ALTRE PROTESI ED AUSILI	20	(1)		
325040	FABBRICAZIONE DI LENTI OFTALMICHE	20	(1)		
325050	FABB. ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO	20	(1)		
329100	FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE	20	(1)		
329911	FABB. VESTIARIO IGNIFUGHI E PROTETT. DI SICUREZ.	20	(1)		
329912	FABB. ARTICOLI IN PLAST. SICUREZ. PERSONALE	20	(1)		
329913	FABB. ART. METALLO PER LA SICUREZZA PERSONALE	20	(1)		
329914	FABB. DISPOSITIVI PER LA RESP. ARTIFICIALE	20	(1)		
329919	FABB. ALTRI ART. VESTIARIO PROTETT. SICUREZ.	20	(1)		
329920	FABB. OMBRELLI, BOTTONI PARRUCHE E AFFINI	20	(1)		
329930	FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI CANCELLERIA	20	(1)		
329940	FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI	20	(1)		
329990	FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA	20	(1)		
<b>MANUTENZIONE APPARECCHIATURE</b>					
331101	RIP. STAM. PORTASTAMPI,FORME PER MACCH.	20	(1)		
331102	RIP. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
331103	RIP. ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI	20	(1)		
331104	RIP. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
331105	RIP. DI ARMI BIANCHE	20	(1)		
331106	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONTAINER	20	(1)		
331107	RIP. DI CARRELLI PER LA SPESA	20	(1)		
331109	RIP. DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	20	(1)		
331210	RIP. DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	20	(1)		
331220	RIP. FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
331230	RIP. APPARECCHI DI SOLLEVAME NO ASCENS.	20	(1)		
331240	RIP. ATTREZZ NON DOMEST. REFRIG. VENTIL.	20	(1)		
331251	RIP. MACCH PER UFFICIO NO COMPUTER FAX	20	(1)		
331252	RIP. BILANCE E MACCHINE PER VEND. DISTR.	20	(1)		
331253	RIP. MACCHINE INDUSTRIE CHIMICH. PETROLCH.	20	(1)		
331254	RIP. MACCH. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
331255	RIP. ESTINTORI, COMPRESA LA RICARICA	20	(1)		
331259	RIP. ALTRE MAC. IMPIEGO GENERALE NCA	20	(1)		
331260	RIP. DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
331270	RIP. ALTRE MAC. PER L'AGRICOLT. SILV. ZOOT.	20	(1)		
331291	RIP. PARTI INTERCAMBI MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
331299	RIP. ALTRE MACCH. IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
331301	RIP. APP. FOTOCINEMATOGRAF. NO FOTO VIDEO	20	(1)		
331302	RIP. DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	20	(1)		
331303	RIP. MEDIC. PER DIAGNOSI CHIRURG. VET. ODONT.	20	(1)		
331304	RIP. APP. DISTILLAZ. LABORAT. PULIZ. ULTRAS.	20	(1)		
331309	RIP. APP. ELETTRONICHE NO TELECOM COMP.	20	(1)		
331401	RIP. ATT. ELETTRICHE PROFESSIONALI	20	(1)		
331409	RIP. ALTRE APP. ELETTRICHE NO ELETTRIC.	20	(1)		
331500	RIP. NAVI COMMERC. IMBARC. DIP. NO MOTORI	20	(1)		
331600	RIP. DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI	20	(1)		
331700	RIP. MATERIALE ROTABILE FERROV. NO MOTORI	20	(1)		
331901	RIP. PALLETS E CONTEN. LEGNO PER TRASP.	20	(1)		
331902	RIPARAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA	20	(1)		
331903	RIPARAZIONE DI ARTICOLI IN VETRO	20	(1)		
331904	RIP. ALTRI PRODOTTI IN LEGNO NCA	20	(1)		
331909	RIPARAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE NCA	20	(1)		
332001	INST. APP. DISTR. ELETTRICITA' NO INT. EDIF.	20	(1)		
332002	INST. APP. RADIOTELEV. ELETTRON. NO INT. EDIF.	20	(1)		
332003	INSTAL. APPARECCHI MISURAZ. NAVIGAZ. E SIMILI	20	(1)		
332004	INSTAL. CISTERNE E CONTENITORI IN METALLO	20	(1)		
332005	INST. GENERATORI DI VAPORE NO CALDAIE ACQUA	20	(1)		
332006	INST. MACCH UFFICIO E COMPUTER SIMILI	20	(1)		
332007	INST. MEDICALI DIAGNOSI, ODONTOIATRIA	20	(1)		
332008	INSTALL. APPARECCHIATURE ELETTRICHE MEDICALI	20	(1)		
332009	INSTALL. ALTRE MACCHINE INDUSTRIALI	20	(1)		
<b>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</b>					
351100	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351200	TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		

351300	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351400	COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
352100	PRODUZIONE DI GAS	20	(1)		
352200	DIST. COMBUSTIB. GAS CON CONDOTTE	20	(1)		
352300	COMM. GAS DISTRIBUITO CON CONDOTTE	20	(1)		
353000	FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	20	(1)		
<b>TRATTAMENTO ACQUA</b>					
360000	RACCOLTA TRATT. E FORNITURA DI ACQUA	20	(1)		
<b>RETI FOGNARIE</b>					
370000	RACC. DEPURAZ. DELLE ACQUE DI SCARICO	20	(1)		
<b>GESTIONE RIFIUTI</b>					
381100	RACC. DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	20	(1)		
381200	RACC. RIFIUTI PERICOL. SOLIDI NON SOLIDI	20	(1)		
382101	PRODUZIONE DI COMPOST	20	(1)		
382109	TRATT. E SMALT. ALTRI RIFIUTI NON PERIC.	20	(1)		
382200	TRATT. E SMALT. RIFIUTI PERICOLOSI	20	(1)		
383110	DEMOLIZIONE DI CARCASSE	20	(1)		
383120	CANTIERI DI DEMOLIZIONE NAVALI	20	(1)		
383210	RECUP. PREPAR. RICICLAGGIO ROTTAMI METALLICI	20	(1)		
383220	REC. RICICL. MATERIALE PLASTICO PER RESIN. SINT.	20	(1)		
383230	REC. PREP. RICICL. RIF. S. URBANI INDUS. BIOMASSE	20	(1)		
<b>RISANAMENTO RIFIUTI</b>					
390001	RIMOZIONE AMIANTO SPECIALIZZATA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
390009	RISANAMENTO E SERVIZI DI GEST. DEI RIFIUTI	20	(1)		
<b>COSTRUZIONE EDIFICI</b>					
411000	PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE	20	(1)		
412000	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON	20	(1)		
<b>INGEGNERIA CIVILE</b>					
421100	COSTRUZ. STRADE AUTOSTRADE AEROPORTUALI	20	(1)		
421200	COSTRUZIONE LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE	20	(1)		
421300	COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE	20	(1)		
422100	COSTR. OPERE PUBBL. UTILITA' TRASP. FLUIDI	20	(1)		
422200	COSTR. OP. PUBBL. UTIL. ENERG. ELETT. TELECOM	20	(1)		
429100	COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	20	(1)		
429901	LOTTIZZ. DEI TERRENI CONNESSA URBANIZZAZ.	20	(1)		
429909	COSTRUZ. ALTRE OPERE INGEGN. CIVILE NCA	20	(1)		
<b>COSTRUZIONI SPECIALIZZATE</b>					
431100	DEMOLIZIONE	20	(1)	18	(1c)
431200	PREP. CANTIERE EDILE E SISTEMAZ. TERRENO	20	(1)		
431300	TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI	20	(1)		
432101	INSTALL. IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI	20	(1)	18	(1c)
432102	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI	20	(1)	18	(1c)
432103	INST. ILLUMINAZ. STRAD. DISP. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)	18	(1c)
432201	IMP. IDRAULICI DI RISCALD. CONDIZ. ARIA	20	(1)	18	(1c)
432202	INSTALL. IMPIANTI PER LA DISTRIB. DEL GAS	20	(1)	18	(1c)
432203	INSTALL. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINC.	20	(1)	18	(1c)
432204	INSTALL. IMP. DEPURAZIONE PER PISCINE	20	(1)	18	(1c)
432205	INSTALL. IMPIANTI DI IRRIG. GIARDINI	20	(1)	18	(1c)
432901	INSTALL. MANUT. ASCENSORI E SCALE MOBILI	20	(1)	18	(1c)
432902	LAVORI ISOLAM. TERMICO ACUSTICO ANTIVIBRAZIONI	20	(1)	18	(1c)
432909	ALTRI LAVORI DI COSTRUZ. INSTALLAZION. NCA	20	(1)	18	(1c)
433100	INTONACATURA E STUCCATURA	18			
433201	POSA IN OPERA DI CASSEFORTI PORTE BLIN.	20	(1)	18	(1c)
433202	POSA OPERA DI INFISSI, CONTROSOFF. SIMILI	20	(1)	18	(1c)
433300	RIVESTIMENTO DI PAVIMENTI E DI MURI	20	(1)	18	(1c)
433400	TINTEGGIATURA E POSA IN OPERA DI VETRI	20	(1)	18	(1c)
433901	ATTIVITA' NON SPECIALIZZATE DI LAV. EDILI	20	(1)	18	(1c)
433909	ALTRI LAVORI COMPLETAM. DEGLI EDIFICI NCA	20	(1)	18	(1c)
439100	REALIZZAZIONE DI COPERTURE	20	(1)	18	(1c)
439901	PULIZ., SABBIAE. E SIMILI PER PARETI ESTERNE	20	(1)	18	(1c)
439902	NOLEGGIO ATTREZZATURE CON OPERATORE	20	(1)	18	(1c)
439909	ALTRE ATTIVITA' LAVORI COSTRUZIONE NCA	20	(1)	18	(1c)
<b>COMMERCIO AUTOVEICOLI</b>					
451101	COMM. AUTOVETT. E AUTOVEICOLI LEGGERI	6			
451102	INTERMED. DEL COMM. AUTOVETT. AUTOV. LEGGERI	6			
451901	COMM. INGROSS. E DETTAGLIO ALTRI AUTOV.	6			

451902	INTERMED COMMERCIO DI ALTRI AUTOVEIC.	6		
452010	RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI	19		
452020	RIP. CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI	19		
452030	RIP. IMPIANTI ELETTRICI PER AUTOVEICOLI	19		
452040	RIP. SOSTIT. PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI	19		
452091	LAVAGGIO AUTO	4		
452099	ALTRE ATTIVITA' MANUT. E RIP. AUTOVEICOLI	19		
453101	COMM. INGR. DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	3		
453102	INTERM. COMMERCIO DI PARTI ED ACCESS. AUTOV.	6		
453200	COMM. AL DETTAGLIO DI PARTI E ACCESS. AUTOV.	13		
454011	COMM. INGROSSO E DETTAGLIO DI MOTO	3		
454012	INTERMED. DEL COMM. DI MOTOCILI E CICLOM.	6		
454021	COMM. INGR. DETT. PARTI E ACCESS. MOTO-CICLO	13		
454022	INTERM. COMM. PARTI ED ACCESS. MOTOC-CICLO	6		
454030	MANUT. RIP. DI MOTOCICLI-CICLOM. SI PNEUMAT.	19		
<b>COMMERCIO NON DI AUTOVEICOLI</b>				
461101	AGENTI E RAPP. DI MATERIE PRIME AGRICOLE	11		
461102	AGENTI E RAPPRES. DI FIORI E PIANTE	11		
461103	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI ANIMALI VIVI	11		
461104	AGENTI E RAPP. FIBRE TESSILI CUOIO E PELLI	11		
461105	PROC. AFF. M.P. AGRICO., TESSILI, ANIMALI VIVI	11		
461106	MEDIAT. MAT. PRIME AGRIC. TESSILE PELLI GREZZE	11		
461107	MEDIATORI IN ANIMALI VIVI	11		
461201	AG. RAPP. CARBURANTI, GPL E SIMILI, LUBRIF.	11		
461202	AGENTI E RAPP. DI COMBUSTIBILI SOLIDI	11		
461203	AG. RAPP. DI MINERALI, NO METALLI PREZIOSI	11		
461204	AG. RAPP. PROD. CHIMICI PER L'INDUSTRIA	11		
461205	AG. RAPP. PROD. CHIM. AGRICOLTURA SI FERTILIZZANTI	11		
461206	PROC. AFF. COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11		
461207	MEDIATORI COMBUST. MINER. CHIM. MET. NO PREZIOSI	11		
461301	AG. RAPP. LEGNAME SEMIL. LEGNO LEGNO ARTIF.	11		
461302	AG. RAP. MAT. COSTR. INFIS. IGI-SANIT. VET.-PIA.	11		
461303	AGEN. APP. IDR-SAN. RISC.-COND. NO CONDIZ. DOM.	11		
461304	PROC. AFF. LEGN. MAT. COSTRUZIONE	11		
461305	MEDIATORI IN LEGNAME E MATERIALI DA COST.	11		
461401	AGEN. ATTREZZ. INDUS. Elett. NO DOMESTICHE	11		
461402	AGEN. MACCHINE COSTRUZIONI EDILI STRADALI	11		
461403	AGEN. MACCHINE ATTREZZATURE PER UFFICIO	11		
461404	AGEN. ATTREZZ USO AGRICOLO, SI TRATTORI	11		
461405	AGEN. NAVI AEROMOB. NO AUTOV. MOTOC. BICICL.	11		
461406	PROC. IMP. INDUS. NAVI AEROM. MAC. AGR. UFFICI	11		
461407	MEDIAT. IM-INDUST. NAVI AEROMO. MAC. AGR. UFF.	11		
461501	AGEN. MOBILI IN LEGNO, METALLO MAT. PLAST.	11		
461502	AGEN. ARTICOLI FERRAMENTA E DI BRICOLAGE	11		
461503	AGEN. CASALINGHI PORCELL. ART. IN VETRO ECC.	11		
461504	AGEN. VERNICI CARTA PARATI STUCCHI CORNICI	11		
461505	AGEN. MOBIL. ARREDO CASA CANNA VIMINI E SIM.	11		
461506	PROC. AFFARI MOBILI, ARTICOLI CASA E FERR.	11		
461507	MEDIAT. MOBILI ART. CASA E FERRAMENTA	11		
461601	AGEN. VESTIARIO ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	11		
461602	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PELLICCE	11		
461603	AGEN. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. SI PASSAMANERIA	11		
461604	AGEN. CAMICIE BIANCHERIA MAGLIERIA INTIMA	11		
461605	AGEN. CALZATURE ED ACCESSORI	11		
461606	AGEN. PELLETERIA VALIGE ARTICOLI VIAGGI	11		
461607	AGEN. TESSILI PER CASA TAPPE STUOIE MATER.	11		
461608	PROC. AFF. TESS. ABBIGL. PELLIC. CALZ. ART. PELLE	11		
461609	MED. TESSILI ABBIGL. PELLIC. CALZA E PELLE	11		
461701	AGEN. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI CONG. SURGELATI	11		
461702	AGE. CARNI FRES. CONG. SURG. CONSERV. SALUMI	11		
461703	AGEN. DI LATTE, BURRO E FORMAGGI	11		
461704	AGEN. OLI GRASSI ALIMENTARI OLIVA MARGARINA E SIM.	11		
461705	AGEN. BEVANDE E PRODOTTI SIMILARI	11		
461706	AGEN. ITTICI FRESCHI CONG. SURG. CONSERVATI	11		
461707	AGEN. ALTRI PROD. ALIMENTARI SI ANIMAL. DOM.	11		
461708	PROC. AFF. PROD. ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	11		

461709	MEDIAT. PROD. ALIMEN. BEVANDE TABACCO	11		
461811	AGEN. CARTA CARTONE NO IMBALLAGGI CARTOLERIA	11		
461812	AGEN. LIBRI PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	11		
461813	PROC. AFF. PROD. DI CARTA CANCELLERIA LIBRI	11		
461814	MEDIAT. PRODOTTI DI CARTA CANCELL. LIBRI	11		
461821	AGEN. COMPUTER ELETTRON. AUDIO E VIDEO	11		
461822	AGEN. DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI	11		
461823	PROC. AFFARI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA	11		
461824	MEDIATORI IN PRODOTTI DI ELETTRONICA	11		
461831	AGEN. FARMACEUT. ERBORISTERIA USO MEDICO	11		
461832	AGEN. SANITARI APPARECCHI MEDICALI CHIRURGICI	11		
461833	AGEN. PROFUM .SI PARRUCCHIERI ERBORISTI COSMET.	11		
461834	PROC. AFF. FARMACEUTICI E DI COSMETICI	11		
461835	MEDIAT. FARMACEUTICI E COSMETICI	11		
461891	AGENT. ATTREZZATURE SPORTIVE BICICLETTE	11		
461892	AGENT. OROLOGI OGGETTI E METALLI PREZIOSI	11		
461893	AGENT. FOTOGRAF. E SIMILI STRUM. LAB. ANALISI	11		
461894	AGEN. SAPONI DETERSIVI CANDELE E SIMILI	11		
461895	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI GIOCATTOLI	11		
461896	AGENTI DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	11		
AG. ALTRI PROD. NON ALIM. NCA SI IMBAL.				
461897	ANTINFORTUN.	11		
461898	PROC. AFF. ATT. SPORT BICICLETTA ALTRI PR. NCA	11		
461899	MED. ATTR. SPORT BICICLETTA ALTRI PROD. NCA	11		
461901	AGENT. VARI PROD. SENZA PREVALENZA DI ALCUNO	11		
461902	PROC. AFF. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11		
461903	MED. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11		
461904	GRUPPI ACQUISTO MANDAT. AGLI ACQUIST. BUYER	11		
<b>COMMERCIO</b>				
462110	COMM. INGROSSO CEREALI LEGUMI SECCHI	3		
462121	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TABACCO GREZZO	3		
462122	COMM. INGR. SEMENTI E MANGIMI	3		
462200	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE	3		
462300	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ANIMALI VIVI	3		
462410	COMM. INGROSSO CUOIO NO PELLI PER PELLICC.	3		
462420	COMM. INGROSS. PELLI PER PELLICCERIA	3		
463110	COMMERCIO INGROSSO FRUTTAORTAGGI FRESCHI	3		
463120	COMM. INGROSSO DI FRUTTA ORTAGGI CONSERV.	3		
463210	COMM. INGROSSO DI CARNE FRESCA CONGEL	3		
463220	COMM. INGROSSO PRODOTTI DI SALUMERIA	3		
463310	COMM. INGROSSO PROD. LATTIERO CASEAR. UOVA	3		
463320	COMM. INGROSSO OLI GRASSI ALIM. VEGE. ANIM.	3		
463410	COMM. INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	3		
463420	COMM. INGROSSO BEVANDE NON ALCOLICHE	3		
463500	COMM. INGROSSO DI PRODOTTI DEL TABACCO	3		
COMM. INGROS. ZUCCH. CIOCC. DOLC. PROD. PER				
463600	FORNO	3		
463701	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFE'	3		
463702	COMM. INGROSSO DI TE', CACAO E SPEZIE	3		
463810	COMM. INGROSSO PROD. DELLA PESCA FRESCHI	3		
463820	COMM. INGROSSO PROD. PESCA CONGE. CONSER.	3		
463830	COMM. INGROSSO DI PASTI PIATTI PRONTI	3		
463890	COMM. INGROSSO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	3		
463910	COMM. INGROSSO NON SPECIALIZZ. PROD. SURGELATI	3		
463920	COM. INGROS. NO SPECIALIZ. ALIM. BEV. TAB.	3		
464110	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI	3		
464120	COMM. INGROSSO MERCERIA FILATI PASSAMANERIA	3		
464190	COMM. INGROSSO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI	3		
464210	COMM. INGROSSO ABBIGLIAM. ACCESSORI	3		
464220	COMM. INGROSSO DI ARTICOLI IN PELLICCIA	3		
464230	COMM INGROSSO CAMICIE BIANC. INTIMA SIMILI	3		
464240	COMM. INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI	3		
464310	COMM. INGROSSO ELETTRODOM. ELETTR. CONS.	3		
464320	COMM. INGROSSO SUPPORTI CD DVD ALTRI	3		
464330	COMM. INGROSSO ART. FOTOGRAFIA CINEMAT.	3		
464410	COMM. INGROSSO DI VETREERIA E CRISTALLERIA	3		

464420	COMM. INGROSSO CERAMICHE E PORCELLANA	3		
464430	COMM. INGROSSO SAPONI DET. ALTRI PR. PULIZIA	3		
464440	COMM. INGROSSO COLTELLERIA, POSATERIA PENT.	3		
464500	COMM. INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI	3		
464610	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI	3		
464620	COMM. INGROSSO PROD. BOT. USO FARMACEUTICO	3		
464630	COMM. INGROSSO ART. MEDIC. ORTOPEDICI	3		
464710	COMM INGROSSO MOBILI QUALSIASI MATERIALE	3		
464720	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TAPPETI	3		
464730	COMM. INGROS. ART. ILLUM. ELETTRICO DOM.	3		
464800	COMM. INGROSSO OROLOGI GIOIELLERIA	3		
464910	COMM. INGROSSO CARTA CARTONE ART. CARTOLERIA	3		
464920	COMM. INGROSSO DI LIBRI RIVISTE GIORNALI	3		
464930	COMM. INGROSSO DI GIOCHI E GIOCATTOLI	3		
464940	COMM. INGROSSO ARTICOLI SPORTIVI BICI	3		
COMM. INGROS. PELLE, ART. VIAGGIO IN TUTTI		3		
464950	MATERIAL.			
464990	COMM. INGROS. PROD. CONSUMO NO ALIM. NCA	3		
465100	COMM. INGROS. COMPUTER PERIFERICHE SOFTWARE	3		
465201	COMM. INGR. APPARECC. MAT. TELEFONICI	3		
465202	COMM. INGROSSO NASTRI NON REGISTRATI	3		
465209	COMM. INGROS. ALTRE APPAR. ELETTRONICHE	3		
466100	COMM. INGROS. MACCH. UTENS. AGRICOLI SI TRATTORI	3		
466200	COMM. INGROS. MACCHINE UTENSILI RICAMBI	3		
466300	COMM. INGROSSO MACCH. MINIERE EDILIZIA	3		
466400	COMM. INGROS. MACCHINE IND. TESSILE PER CUCIRE	3		
466500	COMM. INGROS. MOBILI PER UFFICIO NEGOZI	3		
466600	COMM. INGROSSO ALTRE MACCH. ATTREZZ. UFFICI	3		
466911	COMM. INGR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO	3		
466919	COMM. INGROSSO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3		
466920	COMM. INGROSSO MAT. ELETTR. IMPIANT. INDUS.	3		
COMM. INGROSSO APP. PARRUCCH. PALESTR.		3		
466930	SOLARIUM			
466991	COMM. INGROS. STRUM. ATTREZ. MISURAZ. SCIENT.	3		
466992	COMM. INGROS. STRUM. ATTR. MISURAZ. NON SCIENT.	3		
466993	COMM. INGROS. LUNA-PARK E VIDEOG. PUBB. ESERCIZI	3		
466994	COMM. INGROS. ANTINCENDIO ANTINFORTUNI	3		
466999	COMM. INGR. ALTRE MACCH. IND. COM. NAVIG. NCA	3		
COMM. INGROS. PETROL. LUBRIF. AUTOTR. PER		3		
467100	RISCALD.			
467210	COMM. INGROS. MINERALI METALLIFERI	3		
467220	COMM. INGROSSO DI METALLI NON FERROSI	3		
467310	COMM. INGROSSO LEGNAME SEMIL LEGNO	3		
467321	COMM. INGROSSO MOQUETTE E LINOLEUM	3		
467322	COMM. INGR. ALTRI MAT. RIVEST. IGIEN. SAN.	3		
467323	COMM. INGROS. INFISSI ART. ARREDO URBANO	3		
467329	COMM. INGROSSO ALTRI MAT. COSTRUZIONE	3		
467330	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VETRO PIANO	3		
467340	COMM. INGROS. CARTA PARATI COLORI VERNICI	3		
467410	COMM. INGROS. FERRO METAL. FERRAMENTA	3		
467420	COM. INGROS. APPAR. IMP. IDRAULICI RISC. COND.	3		
467501	COMM. INGROS. FERTIL. ALTRI PROD. CHIM. AGRIC.	3		
467502	COMM. INGROS. PRODOTTI CHIM. INDUSTRIA	3		
467610	COMM. INGROS. FIBRE TESSILI GREGGE SEMILAV.	3		
467620	COMM. INGROS. GOMMA GREGG. MAT. PLAS. PRIM. SEMI.	3		
467630	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI IMBALLAGGI	3		
467690	COMM. INGROS. ALTRI PRODOTTI INTERMEDI	3		
467710	COMM. INGROSSO ROTTAMI SOTTOPROD METAL.	3		
467720	COMM. INGROS. ALTRI MAT. RECUPERO NO METALLI	3		
469000	COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	3		
471110	IPERMERCATI	28		
471120	SUPERMERCATI	25		
471130	DISCOUNT DI ALIMENTARI	26		
471140	MINIMERC. ESERCIZI NO SPECIALIZZ. ALIMENT.	26		
471150	COMM. AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI	26		
471910	GRANDI MAGAZZINI	28		
COMM. DETTAGLIO NO SPEC. COMPUTER E		13		
471920	ELETTRODOM.			



471990	EMPOR. NEGOZ NO SPECIAL. VARI PROD. NO ALIM.	26		
472101	COMM. DETTAGLIO FRUTTA VERDURA FRESCA	27		
472102	COMM. DETT. DI FRUTTA VERDURA PREP. CONSER.	27		
472200	COMM. DETTAGL. CARNI PRODOTTI BASE CARNE	25		
472300	COMM. DETTAGLIO PESCI CROSTACEI MOLLUSCHI	27		
472410	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE	25		
472420	COMM. DETTAGL. TORTE DOLCIUMI CONFETTERIA	24		
472500	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE	25		
472600	COMM. DETTAG. GENERI MONOPOLIO TABACCHI	14		
472910	COMM. DETTAGL. LATTE PROD. LATTIER. CASEARI	25		
472920	COMM. DETTAGL. CAFFE' TORREFATTO	25		
472930	COMM. DETTAGL. PROD. MACROBIOTICI DIETETICI	25		
472990	COM. DETT. ALTRI PROD. ALIMEN. ESER. SPEC. NCA	25		
473000	COMM. DETTAGL. CARBURANTE PER AUTOTRASPORTI	4		
COMM. DETTAGL. COMPUTER SOFTWARE ESERC.		13		
474100	SPECIAL.			
474200	COMM. DETTAGL. APP. TELECOM ESERC. SPECIAL.	13		
474300	COMM. DETTAGL. APPAREC. AUD. VIDEO ESERC. SPEC.	13		
475110	COMM. DETT. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. BIANCHERIA	15		
475120	COMM. DETT. FILATI MAGLIERIA E MERCERIA	15		
COMM. DET. FERRAM. VERNICI VETRO PROD. ELETT.		13		
475210	TERM.			
475220	COMM. DETT. DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI	13		
475230	COMM. DETT. MAT. COSTRUZ. CERAMICHE PIASTRELLE	13		
475240	COMM. DETT. MACCHIN. AGRICOLTURA GIARDINAGGIO	13		
475311	COMM. DETTAGL. DI TENDE E TENDINE	15		
475312	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI	15		
475320	COMM. DETTAGL. CARTA PARATI E RIVEST. PAVIMENTI	13		
475400	COMM. DETTAGLIO ELETTRDOM. ESERC. SPECIALI	13		
475910	COMM. DETT. DI MOBILI PER LA CASA	6		
475920	COMM. DETT. UTENSILI CASA CRISTALLERIE VASEL.	13		
475930	COMM. DETT. ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE	13		
475940	COMM. DETT. MACCH. DA CUCIRE MAGLIER. DOMEST.	13		
475950	COMM. DETTAGL. DI SISTEMI DI SICUREZZA	13		
475960	COMM. DETTAGL. STRUMENTI MUSICALI SPARTITI	13		
475991	COMM. DETT. ART. LEGNO SUGH. VIMINI PLAST. DOM.	13		
475999	COMM. DETTAGL. ALTRI ARTICOLI DOMESTI NCA	13		
476100	COMM. DETTAGL. LIBRI NUOVI ESERC. SPECIALI	13		
476210	COMM. DETTAGL. GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	14		
476220	COMM. DETTAGL. ART. CARTOLERIA FORNIT. UFFICIO	13		
476300	COMM. DETT. REG. MUSICA VIDEO ESERC. SPECIALI	13		
476410	COMM. DETTAGL. ART. SPORT BICI TEMPO LIBERO	13		
476420	COMM. DETTAGLIO NATANTI E ACCESSORI	6		
476500	COMM. DETTAGL. GIOCATTOLE COMP. ELETTRONICI	13		
477110	COMM DETTAGL. CONFEZIONI PER ADULTI	13		
477120	COMM. DETTAGL. CONFEZ. BAMBINI E NEONATI	13		
477130	COMM. DETTAGL. BIANCHERIA PERS. MAGLIERIA CAMICIE	13		
477140	COMM. DETTAGL. PELLICCE ABBIGLIAMENTO PELLE	13		
477150	COMM. DETTAGL. CAPPELLI OMBREL. GUANTI CRAVATTE	13		
477210	COMM. DETT. CALZATURE E ACCESSORI	13		
477220	COMM. DETTAGL. ART. PELLETTERIA E VIAGGIO	13		
477310	FARMACIE	14		
477320	COM. DET. ALTR. ESER. SPEC. MEDICINA NO PROD. MED.	14		
477400	COMM. DETT. ART. MEDIC. ORTOPED. ESER. SPECIAL.	14		
477510	COMM. DETTAGL. ART. PROFUM. TOILETTA IGIENE PERS.	13		
477520	ERBORISTERIE	14		
477610	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE	27		
477620	COMM. DETTAGL. PICCOLI ANIMALI DOMESTICI	13		
477700	COMM. DETTAGL. OROLOGI GIOIELLERIA ARGENT.	13		
477810	COMM. DETTAGL. MOBILI PER UFFICIO	13		
477820	COMM. DETTAGL. MATERIALI OTTICA FOTOGRAFIA	13		
477831	COMM. DETT. OGGETTI D'ARTE COMP. GALLERIE D'ARTE	15		
477832	COMM. DETTAGL. OGGETTI D'ARTIGIANATO	15		
477833	COMM. DETTAGL. ARREDI SACRI ARTICOLI RELIGIOSI	15		
477834	COMM. DETTAGL. ART. REGALO E FUMATORI	13		
477835	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BOMBONIERE	13		
477836	COMM. DETTAGL. CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	13		

477837	COMM. DETTAGL. ARTICOLI PER LE BELLE ARTI	15		
477840	COMM. DETTAGL. COMBUSTIBILE DOMESTICO	13		
477850	COMM. DETTAGL. ARMI MUNIZIONI ART. MILITARI	13		
477860	COMM. DETT. SAPONI PROD. LUCIDATURA AFFINI	13		
477891	COMM. DETTAGL. FILATELIA NUMISMA COLLEZ.	15		
477892	COMM. DETTAGL. CORDAMI TELE E SACCHI NO CARTA	13		
477893	COMM. DETTAGL. ART. FUNERARI E CIMITERIALI	13		
477894	COMM. DETTAGL. ART. ADULTI (SEXY SHOP)	13		
477899	COMM. DETT. ALTRI PROD. NON ALIMENTARI NCA	13		
477910	COMM DETTAGL. LIBRI DI SECONDA MANO	13		
477920	COMM. DETTAGL. MOBILI USATI ANTIQUARIATO	15		
477930	COMM. DETTAGL. INDUMENTI OGGETTI USATI	15		
477940	CASE D'ASTA AL DETTAGLIO NO VIA INTERNET	11		
478101	COMM. DETTAGL AMBULANTE PROD. ORTOFRUTTI	29		
478102	COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ITTICI	29		
478103	COMM. DETTAGL. AMBULANTE DI CARNE	29		
478109	COMM. DETT. AMBUL. ALTRI PROD. ALIMENTARI BEV. NCA	29		
478201	COMM. DETT. AMBULANTE TESSUTI ABBIGLIAMENTO	16		
478202	COMM. DETT. AMBUL. POSTO FISSO CALZAT. PELLETT.	16		
478901	COM. DETT. AMBUL. FIORI PIANTE SEMI FERTILIZ.	16		
478902	COM. DETT. AMBUL. ATTREZZ. PROD. AGRICOLTURA	16		
478903	COMM. DETT. AMBUL. COSM. DETERG. QUALSIASI USO	16		
478904	COMM. DETTAGL. AMBUL. CHINCAGLIERIA BIGIOTTERIA	16		
COM. DETT. AMBUL. ARREDAM. CASALINGHI		16		
478905	ELETTRODOM.			
478909	COMM. DETT. AMBUL. DI ALTRI PRODOTTI NCA	16		
479110	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA INTERNET	13		
479120	COMM. DETT. TUTTI PRODOTTI VIA TELEVISIONE	13		
479130	COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA CORRISP. RADIO TEL.	13		
479910	COMM. DETT. PROD. VARI CON DIMOSTRATORE	26		
479920	COMM. EFFETTUATO VIA DISTRIBUTORI AUTOM.	26		
<b>TRASPORTO TERRESTRE</b>				
491000	TRASPORTO FERROV. PASSEGGERI INTERURBANO	3		
492000	TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	3		
TRASP. TERRESTR. PASSEGG. AREE URBANE		3		
493100	SUBURBANE			
493210	TRASPORTO CON TAXI	3		
493220	TRASP. VIA NOLEGG. AUTOVETT. CON CONDUCENTE	3		
493901	GEST. FUNICOLARI NO TRANSIT. URBANO E SUB-URBANO	3		
493909	ALTRE ATTIVITA' TRASP. TERRESTRE PASSEG. NCA	3		
494100	TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	3		
494200	SERVIZI DI TRASCLOCO	3		
495010	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS	3		
495020	TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI	3		
<b>TRASPORTO MARITTIMO</b>				
501000	TRASP. MARITT. COSTIERO DI PASSEGGERI	3		
502000	TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	3		
503000	TRASP. PASSEGGERI VIE D'ACQUA INTERNE	3		
504000	TRASP. MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	3		
<b>TRASPORTO AEREO</b>				
511010	TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI	3		
511020	TRASP AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI	3		
512100	TRASPORTO AEREO DI MERCI	3		
512200	TRASPORTO SPAZIALE	3		
<b>ATTIVITA' DI MAGAZZINO</b>				
521010	MAGAZZINI CUSTODIA DEPOSITO CONTO TERZI	3		
521020	MAGAZZINI FRIGORIFERI PER CONTO TERZI	3		
522110	GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	3		
522120	GESTIONE DI STRADE, PONTI, GALLERIE	3		
522130	GESTIONE DI STAZIONI PER AUTOBUS	3		
522140	GEST. CENTRI DI MOVIM MERCI E INTERPORTI	3		
522150	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE	3		
522160	ATTIVITA' DI TRAINO E SOCCORSO STRADALE	3		
522190	ALTRE ATTIV. CONNES. TRASPORTI TERRESTRI NCA	3		
522201	LIQUEF. RIGASS. GAS PER TRASP. MARIT. VIE ACQUA	3		
522209	ALTRE ATT. CONNES. TRASP. MARITTIMO VIE ACQUA	3		
522300	ATTIVITA' SERVIZI CONNESSE TRASPORTO AEREO	3		

522410	MOVIM. MERCI RELATIVO A TRASPORTI AEREI	3		
522420	MOVIM. MERCI TRASP. MARITTIMI E FLUVIALI	3		
522430	MOVIMENTO MERCI TRASPORTI FERROVIARI	3		
522440	MOVIMENTO MERCI CON ALTRI TRASPORTI TERRA	3		
522910	SPEDIZIONIERI AGENZIE OPERAZIONI DOGANA	3		
522921	INTERMEDIARI DEI TRASPORTI	3		
522922	SERVIZI LOGISTICI PER LA DISTRIBUZ MERCI	3		
<b>SERVIZI POSTALI</b>				
531000	ATTIVITA' POSTALI OBBLIGO SERV. UNIVERSALE	11		
532000	ALTRE ATT. POSTALI NO OBBL. SERVIZIO UNIVERSALE	11		
<b>ALLOGGIO</b>				
551000	ALBERGHI	7	(1d)	
552010	VILLAGGI TURISTICI	7		
552020	OSTELLI DELLA GIOVENTU'	8		
552030	RIFUGI DI MONTAGNA	7		
552040	COLONIE MARINE E MONTANE	8		
552051	AFFITTACAMERE CASE VACANZE BED-BREAKFAST RES.	8		
552052	ATTIVITA' ALLOGGIO CONNESSE AZIENDE AGRICOLE	7		
553000	AREE CAMPEGGIO E ATTREZZATE CAMP. ROULOTTE	4		
559010	GESTIONE DI VAGONI LETTO	3		
559020	ALLOG. STUD. LAVOR. CON SERVIZI TIPO ALBERGHI	8		
<b>SERVIZI DI RISTORAZIONE</b>				
561011	RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE	22		
561012	ATTIVITA' DI RISTORAZ. AZIENDE AGRICOLE	22		
561020	RISTORAZ. NO SOMMINISTR. PREP. CIBI ASPOR.	23		
561030	GELATERIE E PASTICCERIE	24		
561041	GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI	29		
561042	RISTORAZIONE AMBULANTE	29		
561050	RISTORAZIONE SU TRENI E NAVI	22		
562100	CATERING PER EVENTI, BANQUETING	23		
562910	MENSE	23		
562920	CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE	23		
563000	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	24		
<b>ATTIVITA' EDITORIALI</b>				
581100	EDIZIONE DI LIBRI	11		
581201	PUBBLICAZIONE DI ELENCHI	11		
581202	PUBBLICAZIONE DI MAILING LIST	11		
581300	EDIZIONE DI QUOTIDIANI	11		
581400	EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	11		
581900	ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI	11		
582100	EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	11		
582900	EDIZIONE ALTRI SOFTWARE (NO GIOCHI PER COMP.)	11		
<b>PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE</b>				
591100	PRODUZ CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELEVIS.	20	(1)	
591200	POST-PROD. CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELE.	20	(1)	
591300	DISTRIBUZIONE CINEMAT. VIDEO PROG. TELEVIS.	11		
591400	ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2		
592010	EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	11		
592020	EDIZIONE DI MUSICA STAMPATA	11		
592030	STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	11		
<b>PROGRAMMI E TRASMISSIONI</b>				
601000	TRASMISSIONI RADIOFONICHE	11		
602000	PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	11		
<b>TELECOMINICAZIONI</b>				
611000	TELECOMUNICAZIONI FISSE	11		
612000	TELECOMUNICAZIONI MOBILI	11		
613000	TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI	11		
619010	EROGAZION SERVIZI ACCESSO INTERNET (ISP)	11		
619020	POSTO TELEFONICO PUBBLICO INTERNET POINT	11		
619091	INTERMED. SERVIZI TELECOMUN. TRASMISSIONE DATI	11		
619099	ALTRE ATT. CONNESSE TELECOMUNICAZIONI NCA	11		
<b>PRODUZIONE SOFTWARE</b>				
620100	PRODUZ. SOFTWARE NON CONNES. ALL'EDIZIONE	11		
620200	CONSULENZA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICA	12		
620300	GEST. APPARECC. INFORMAT. HARDWARE HOUSING	11		
620901	CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER	11		

620909	ALTR. ATT. SERV. CONNESSI TECNOL. INFORMATICA NCA	11		
<b>SERVIZI INFORMATICI</b>				
631111	ELAB. ELETTRON. DATI CONTABILI, NO C.A.F.	11		
631119	ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI	11		
631120	GESTIONE DATABASE ATTIVITA' BANCHE DATI	11		
631130	HOSTING FORNIT SERVIZI APPLICATIVI ASP	11		
631200	PORTALI WEB	11		
639100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI STAMPA	11		
639900	ALTRE ATT. SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA	11		
<b>SERVIZI FINANZIARI</b>				
641100	ATTIVITA' DELLA BANCA CENTRALE	12		
641910	INTERMED. MONETARIA NO BANCHE CENTRALI	12		
641920	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	12		
641930	ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL)	12		
641940	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12		
<b>ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE</b>				
642000	ATT. SOCIETA' PARTECIPAZIONE HOLDING	11		
643010	FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	11		
643020	SICAV (SOC. INVESTIMENTO CAP. VARIABILE)	11		
<b>ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI</b>				
649100	LEASING FINANZIARIO	11		
649201	ATT. CONSORZI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	11		
649209	ALTRE ATTIVITA' CREDITIZIE NCA	11		
649910	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	11		
649920	ATTIVITA' DI FACTORING	11		
649930	ATTIVITA' DI MERCHANT BANK	11		
649940	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' VEICOLO	11		
649950	ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI	11		
649960	ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA	11		
<b>ASSICURAZIONI, FONDI, PENSIONI</b>				
651100	ASSICURAZIONI SULLA VITA	11		
651200	ASSICURAZIONI DIVERSE QUELLE SULLA VITA	11		
652000	ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE	11		
653010	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE APERTI	11		
653020	ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI	11		
653030	ATTIVITA' FONDI PENSIONE PREESISTENTI	11		
<b>ATTIVITA' E SERVIZI FINANZIARI</b>				
661100	AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI	11		
661200	NEGOZIAZIONE CONTRATTI DI TITOLI E MERCI	11		
661910	GESTIONE PAGAMENTI VIA CARTA DI CREDITO	11		
661921	PROMOTORI FINANZIARI	12		
661922	AGENTI, MED. PROCAC. IN PROD. FINANZIARI	12		
661930	ATTIV. SOCIETA' FIDUCIARIE AMMINISTRAZIONE	11		
661940	ATTIVITA' DI BANCOPOSTA	11		
661950	SERVIZI TRASFERIM. DENARO-MONEY TRANSF.	11		
662100	ATT. PERITI LIQUID. INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI	12		
662201	BROKER DI ASSICURAZIONI	11		
662202	AGENTI DI ASSICURAZIONI	11		
662203	SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI	11		
662204	PROCACC. ALTRI INTERMED. DELLE ASSICURAZIONI	12		
662901	AUT. CENTRALI VIGIL. ASSICURAZ. FONDI PENS.	11		
662909	ALTRE ATT. AUSIL. ASSICURAZIONI FONDI PENS.	11		
663000	GEST. FONDI COM. INVESTIMENTO E FONDI PENS.	11		
<b>ATTIVITA' IMMOBILIARI</b>				
681000	COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI SU BENI PROPRI	11		
682001	LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI	11		
682002	AFFITTO DI AZIENDE	11		
683100	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE	11		
683200	AMM. CONDOMINI GEST. BENI IMM. CONTO TERZI	12		
<b>LEGALE E CONTABILITA'</b>				
691010	ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	12		
691020	ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI	12		
692011	SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	12		
692012	SERVIZI FORNITI RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI	12		
692013	SERVIZI DI AMMINISTR. CONTAB. TRIBUTI	12		

692014	ATTIVITA' CENTRI ASSISTE FISCALE (CAF)	11		
692015	GEST. AMMINISTR. PERSONALE CONTO TERZI	12		
692020	ATT. SOCIETA' REVIS. CERTIFIC. BILANCI	12		
692030	ATTIVITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO	12		
<b>DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZE</b>				
701000	ATTIVITA' GEST. HOLDING-OPERATIVE	11		
702100	PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE	11		
702201	CONSULENZA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE	11		
702209	ALTRE ATT. CONSUL. E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	12		
<b>STUDI ARCHITETTI E INGEGNERI</b>				
711100	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA	12		
711210	ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA	12		
711220	SERVIZI PROGETTAZ INGEGNERIA INTEGRATA	12		
711230	ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI	12		
711240	CARTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMMETRIA	12		
711250	STUDIO GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGN. MINER.	12		
712010	COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI	11		
712021	CONTR. QUALITA' CERTIFIC. PROD. PROC. SIST.	11		
712022	TUTELA DI BENI DI PRODUZ. CONTROLLATA	11		
<b>RICERCA SCIENTIFICA</b>				
721100	RICERCA SVILUPPO SPERIMENT. BIOTECNOLOGIE	12		
721901	RICERCA E SVILUPPO SPERIMENT GEOLOGIA	12		
721909	RICERCA SVILUP. SPERIM. ALTRE SCIENZE NAT. INGEGN.	12		
722000	RICERCA SVILUPPO SPERIM. SCIENZ. SOCIALI E UMANIST.	12		
<b>RICERCHE DI MERCATO</b>				
731101	IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE	12		
731102	CAMPAGNE MARKETING E SERVIZI PUBBLICI	11		
731200	CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE	11		
732000	RICERCHE MERCATO SONDAGGI OPINIONE	11		
<b>ATTIVITA' PROFESSIONALE TECNICA</b>				
741010	DESIGN DI MODA E DESIGN INDUSTRIALE	12		
741021	DISEGNATORI GRAFICI DI PAGINE WEB	12		
741029	ALTRE ATTIVITA' DEI DISEGNATORI GRAFICI	12		
741030	ATTIVITA' DEI DISEGNATORI TECNICI	12		
741090	ALTRE ATTIVITA' DI DESIGN	12		
742011	ATTIVITA' DI FOTOREPORTER	11		
742012	RIPRESE AEREE CAMPO DELLA FOTOGRAFIA	11		
742019	ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE	11		
742020	LABORATORI FOTOGRAFICI SVILUPPO E STAMPA	11		
743000	TRADUZIONE E INTERPRETARIATO	12		
749011	CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI	12		
749012	CONSUL. AGRARIA DA AGROTECN. PERITI AGRARI	12		
749021	CONSULENZA SICUREZ. IGIENE POSTI LAVORO	12		
749029	ALTRA ATT. CONSULENZA SULLA SICUREZZA	11		
749091	ATTIVITA' TEC. SVOLTE PERITI INDUSTRIALI	12		
749092	PREVISIONI METEREOLOGICHE	12		
749093	ALTRE ATTIVITA' CONSULENZA TECNICA NCA	12		
749094	AGENZIE PROCURATORI SPETTACOLO E SPORT	11		
749099	ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA	11		
<b>SERVIZI VETERINARI</b>				
750000	SERVIZI VETERINARI	12		
<b>NOLEGGIO E LEASING</b>				
771100	NOLEGGIO AUTOVETT AUTOVEICOLI LEGGERI	3		
771200	NOLEGGIO AUTOCARRI E VEICOLI PESANTI	3		
772101	NOLEGGIO DI BICICLETTE	3		
772102	NOLO NO EQUIP. IMBARC. DI PORTO SI PEDALO	3		
772109	NOLEGG. ALTRE ATTREZZ. SPORTIVE RICREATIVE	3		
772200	NOLEGGIO VIDEO CD DVD DISCHI	13		
772910	NOLEG. BIANCH. TAVOL. LETTO BAGNO VESTIARIO	13		
772990	NOLEG. ALTRI BENI USO PERSON. NCA NO SPORT	13		
773100	NOLEGG. MACCH. ATTREZZATURE AGRICOLE	3		
773200	NOLEGG. MACCH. LAVORI EDILI GENIO CIVILE	3		
773300	NOLEGGIO ATTREZZ UFFICIO SI COMPUTER	3		
773400	NOLO MEZZI TRASPORTO MARITTIMO FLUVIALE	3		

773500	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO	3		
773910	NOLEGGIO ALTRI MEZZI TRASPORTO TERRESTRI	3		
773991	NOLO CONTAINER ADIBITI ALLOGGI UFFICI	3		
773992	NOLEGGIO CONTAINER DIVERSE MODAL. TRASP.	3		
773993	NOLO NO OPERAT. SOLLEV. MOVIM. MERCI	3		
773994	NOLO ATTREZZ. MANIFESTAZIONI SPETTACOLI	3		
773999	NOLO NO OPERATORE ALTRE ATTREZZATURE NCA	3		
774000	CONCESS. DIRITTI SFRUTT. PROPRIETA' INTELLETT.	11		
<b>RICERCA PERSONALE</b>				
781000	RICERCA SELEZIONE SUPPORTO RICOLL. PERS.	11		
782000	AGENZIE FORNITURA LAVORO TEMP. INTERIN.	11		
783000	ALTRE ATT. FORNITURA GESTIONE RISORSE UMANE	11		
<b>SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO</b>				
791100	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	11		
791200	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	11		
799011	BIGLIETTERIA EVENTI RICREATIVI INTRATTE	2		
799019	ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE	11		
799020	GUIDE ACCOMPAGNATORI TURISTICI	11		
<b>VIGILANZA E INVESTIGAZIONE</b>				
801000	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	11		
802000	SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA	11		
803000	SERVIZI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA	11		
<b>SERVIZI AGLI EDIFICI</b>				
811000	<b>SERVIZI INTEGRATI GESTIONE AGLI EDIFICI</b>	<b>12</b>		
812100	PULIZIA GEN(NON SPECIALIZZATA) EDIFICI	11		
812201	STERILIZZAZIONE ATTREZZATURE MED. SANIT.	11		
812202	ALTRE ATTIV. PULIZIA EDIFICI IMPIANTI INDUSTR.	11		
812910	SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	11		
812991	PULIZIA LAVAGGIO AREE PUBBLICHE NEVE GHIACCIO	3		
812999	ALTRE ATTIVITA' DI PULIZIA NCA	11		
813000	CURA MANUTEN PAESAGGIO PARCHI GIARDINI	3		
<b>SUPPORTO ATTIVITA' D'UFFICIO</b>				
821101	SERVIZI INTEGRATI SUPP. FUNZIONI UFFICIO	11		
821102	GESTIONE UFFICI TEMPORANEI	11		
821901	SPEDIZIONE PROPAGANDA COMPILAZ. INDIRIZ.	11		
821909	FOTOCOPIATURA ALTRE ATT. SUPPORTO FUNZ. UFF.	11		
822000	ATTIVITA' DEI CALL CENTER	11		
823000	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	11		
829110	ATTIVITA' DI AGENZIE DI RECUPERO CREDITI	11		
829120	AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI	11		
829210	IMBALLAG. CONFEZION. GENERI ALIMENTARI	20	(1)	
829220	CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI	20	(1)	
829910	IMPRESE DI GESTIONE ESATTORIALE	11		
829920	DISTRIBUZIONE DI LIBRI GIORNALI RIVISTE	11		
829930	GESTIONE PUBBLICI MERCATI, PESE PUBBLICHE	11		
829940	RICHIESTA CERTIFICATI DISBRIGO PRATICHE	11		
829991	SERVIZI DI STENOPIA	11		
829999	ALTRI SERVIZI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA	11		
<b>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>				
841110	ATTIVITA' ORGANI LEGISLATIVI ESECUTIVI	11		
841120	PIANIFICAZIO GENERALE SERVIZI STATISTICI	11		
841210	REGOL. ORGANISMI PREPOSTI ALLA SANITA'	11		
841220	REGOLAMENTAZ. ORGANISMI PREPOST. ISTRUZ.	11		
841230	REG. ORGANISM. PREPOST. PROGETTI EDILIZIA	11		
841240	REGOLAM. ORGANIS. PREPOS. SERV. RICREAT. CULT.	11		
841310	REGOLAM. AFFARI CONCERN. COMBUSTIB. ENER.	11		
841320	REGOLAM. CONCERN. AGRICOLTURA SILVIC. CACCIA PESCA	11		
841330	REGOLAM. CONCERN. INDUS. ESTRATT. RIS MIN.	11		
841340	REGOLAMEN. CONCERN. COSTRUZIONE STRADE	11		
841350	REGOLAMEN. CONCERN. COSTR. OPERE NAVIGAZIONE	11		
841360	REGOLAMEN. CONCERN. TRASP. E COMUNICAZ.	11		
841370	REGOLAMENT. CONCERN. COMMERCIO INTERNO	11		
841380	REGOLAMENT. CONCERNENTI IL TURISMO	11		
841390	REGOLAMENT. ALTRI AFFARI E SERVIZI ECONOM.	11		
842100	AFFARI ESTERI	11		
842200	DIFESA NAZIONALE	11		

842300	GIUSTIZIA ED ATTIVITA' GIUDIZIARIE	11		
842400	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NAZIONALE	11		
842510	ATTIVITA' DEI VIGILI DEL FUOCO	11		
842520	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11		
843000	ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	11		
<b>ISTRUZIONE</b>				
851000	ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO	1		
852000	ISTRUZIONE PRIMARIA: SCUOLE ELEMENTARI	1		
853110	ISTRUZ SECOND DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE	1		
853120	ISTRUZ. SECOND. SEC. GRADO FORMA. GEN. LICEI	1		
853201	SCUOLE VELA NAVIGAZ. RILASCIANO PATENTI	11		
853202	SCUOLE VOLO CHE RILASCIANO PATENTI BREV.	11		
853203	SCUOLE GUIDA PROF. AUTISTI, AD ES. AUTOCARRI	11		
853209	ISTR. SEC. SECONDO GR. TECN. PROFES. ARTISTI	1		
854100	ISTR. FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	1		
854200	ISTRUZ. UNIV. POST-UNIV. ACCADEMIE E CONSER.	1		
855100	CORSI SPORTIVI E RICREATIVI	1		
855201	CORSI DI DANZA	1		
855209	ALTRA FORMAZIONE CULTURALE	11		
855300	AUTOSCUOLE PILOTAGGIO E NAUTICHE	11		
855910	UNIVERSITA' POPOLARE	1		
855920	CORSI FORMAZ DI AGGIORNAME PROFES.	1		
855930	SCUOLE E CORSI DI LINGUA	1		
855990	ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE NCA	1		
856001	CONSULEN. SCOLAST. SERVIZI ORIENTAM. SCOLAS.	1		
856009	ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISTRUZIONE	1		
<b>ASSISTENZA SANITARIA</b>				
861010	OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI	10	9	(2)
861020	OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI	10	9	(2)
861030	ISTITUTI CLINICHE POLICLINICI UNIVERSITARI	10		
861040	OSPEDALI E CASE DI CURA LUNGA DEGENZA	10	9	(2)
862100	SERVIZI STUDI MEDICI MEDICINA GENERALE	12		
862201	PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE CHIRURGHI	12		
862202	AMBULAT. POLIAMBULATORI SERV. SAN. NAZ.	12		
862203	ATTIVITA' DEI CENTRI DI RADIOTERAPIA	12		
862204	ATTIVITA' DEI CENTRI DI DIALISI	12		
862205	STUDI DI OMEOPATIA E DI AGOPUNTURA	12		
862206	CENTRI DI MEDICINA ESTETICA	12		
862209	ALTRI STUDI MEDICI SPECIALIST. POLIAMBULATORI	12		
862300	ATTIVITA' DEGLI STUDI ODONTOIATRICI	12		
869011	LABORATORI RADIOGRAFICI	12		
869012	LABORATORI DI ANALISI CLINICHE	12		
869013	LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI	12		
869021	FISIOTERAPIA	12		
869029	ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIP. NCA	12		
869030	ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGI	12		
869041	ATTIVITA' DEGLI AMBULATORI TRICOLOGICI	12		
869042	SERVIZI DI AMBULANZA, BANCHE DEL SANGUE	11		
<b>SERVIZI SOCIALI</b>				
871000	STRUTTURE ASSIST. INFERMIER. RESID. ANZIANI	11		
872000	ASSIST. RESID. PER. RIT. MENTALI ABUSO STUPEF.	12		
873000	ASSISTENZA RESIDEN. ANZIANI E DISABILI	12		
879000	ALTRE STRUTT. ASSIST. SOCIALE RESIDENZIALE	11		
<b>ASSISTENZA SOCIALE</b>				
881000	ASSIST. SOCIALE NON RESIDEN. ANZIANI DISAB.	12		
889100	ASILI NIDO ASSISTENZ. DIURNA MINORI DISAB.	1		
889900	ALTRE ATT. ASSISTENZA SOCIALE NON RESID. NCA	11		
<b>ATTIVITA' ARTISTICHE</b>				
900101	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE	2		
900109	ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2		
900201	NOLO CON OPERATORE ATTREZZAT. MANIFESTAZ.	11		
900202	ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA REGIA	11		
900209	ALTRE ATT. SUPPORT. RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2		
900301	ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI	12		
900302	CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE	11		
900309	ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	11		

900400	GESTIONE TEATRI SALE STRUTTURE ARTISTICHE	2		
<b>BIBLIOTECHE E MUSEI</b>				
910100	ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	1		
910200	ATTIVITA' DI MUSEI	1		
910300	GESTIONE LUOGHI MONUMENTI STORICI	1		
910400	ORTI BOTANICI GIARDINI ZOOLOGICI RISERVE	1		
<b>ATTIVITA' DELLE LOTTERIE, SCOMMESSE, ECC.</b>				
920001	RICEVITORIE DEL LOTTO SUPERENALOT ECC.	30		
920002	GESTIONE APPARECCHI PER VINCITE DENARO	30		
920009	ALTRE ATTIV. CONNESSE LOTTERIE SCOMMESSE	30		
<b>ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO</b>				
931110	GESTIONE DI STADI	4		
931120	GESTIONE DI PISCINE	4		
931130	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4		
931190	GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA	4		
931200	ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI	1		
931300	GESTIONE DI PALESTRE	4		
931910	ENTI ORGANIZZ. SPORT PROMOZ. EVENTI SPORT	1		
931991	RICARICA BOMBOLE PER ATT. SUBACQUEE	13		
931992	ATTIVITA' DELLE GUIDE ALPINE	1		
931999	ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA	1		
932100	PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI	5		
932910	DISCOTECHES NIGHT-CLUB E SIMILI	30		
932920	GEST. STABILIMEN. BALNEARI LACUALI FLUVIALI	5		
932930	SALE GIOCHI E BILIARDI	30		
932990	ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NCA	2		
<b>ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE</b>				
941100	ORGANIZZ DI DATORI DI LAVORO, IND. COMM.	1		
941210	ATTIVITA' DI FEDERAZ. CONSIGLI DI ORDINI	1		
941220	ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	1		
942000	SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	1		
949100	ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE ESERCIZIO CULTO	1		
949200	ATTIVITA' PARTITI ASSOCIAZIONI POLITICHE	1		
949910	ORGANIZZAZIONI TUTELA INTER. DIRITTI CITTADINI	1		
949920	ORGANIZZ. FINI CULTURALI RICREAT. HOBBY	1		
949930	ORGANIZZAZIONI PATRIOTTICHE COMBATTENTI	1		
949940	ORGANIZZAZIONI COOPER. SOLIDAR. INTERNAZ.	1		
949950	ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	1		
949960	ORGANIZZAZIONI DIFESA ANIMALI AMBIENTE	1		
949990	ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	1		
<b>RIPARAZIONI</b>				
951100	RIPAR. MANUT. COMPUTER E PERIFERICHE	18		
951201	RIPAR. MANUT. TELEFONI FISSI CORD. CELL.	18		
951209	RIPAR. MANUT. ALTRE APPARECC. COMUNIC.	18		
952100	RIPARAZ. PROD. ELETTRON. CONS. AUDIO VIDEO	18		
952201	RIPAR. ELETTRDOM. E ARTICOLI PER LA CASA	18		
952202	RIPAR. ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO	18		
952300	RIPAR. CALZAT. ARTICOLI VIAGGIO PELLE CUIOIO	18		
952401	RIPAR. MOBILI OGGETTI DI ARREDAMENTO	18		
952402	LABORATORI DI TAPPEZZERIA	18		
952500	RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI	18		
952901	RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	18		
952902	RIPAR. ARTICOLI SPORTIVI BICI NO ARMI SPORTIVE	18		
952903	RIPARAZ. VESTIARIO NO SARTORIE	18		
952904	RIPAR. RAPIDE DUPL. CHIAVI STAMP. IMMEDI. ART. TESSILI	18		
952909	RIPAR. BENI CONSUM. PERSONALE E CASA NCA	18		
<b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>				
960110	ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	20	(1)	
960120	ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE	17		
960201	SERVIZI SALONI DI BARBIERE PARRUCCHIERE	17		
960202	SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA	17		
960203	SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE	17		
960300	SERVIZI POMPE FUNEBRI ATTIVITA' CONNESSE	20	(1)	
960410	CENTRI PER BENESSERE FISICO NO TERMALI	17		
960420	STABILIMENTI TERMALI	4		



960901	SGOMBERO DI CANTINE, SOLAI E GARAGE	3		
960902	ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	17		
960903	AGENZIE MATRIMONIALI E D'INCONTRO	11		
960904	CURA ANIMALI DA COMPAGNIA NO VETERINARI	11		
960909	ALTRE ATTIVITA' SERVIZI PER PERSONA NCA	11		
<b>ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA</b>				
970000	ATT. FAMIG. CONVIV. ES. DAT. LAV. PER PERS. DOM.	11		
<b>PRODUZIONE DI BENI PER LA FAMIGLIA</b>				
981000	PROD. BENI INDIFF. USO PROPRIO E DA FAM. CONV.	20	(1)	
<b>ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI</b>				
990000	ORGANIZZ. ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	1		

NOTE

(1) La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

(1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 25

(1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 24

(1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 18

(1d) Se la struttura di albergo non ha il ristorante la categoria da assegnare è la 8

(2) Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; si attribuirà la categoria 9 in caso di case di cura e riposo

# Comune di Imola

## ALLEGATO D

### Indirizzi abitazioni ad uso domestico esenti dall'obbligo Tari

<b>Nome via</b>	<b>Civici</b>
Via Antonio Ascari	dal n. 2 al n. 35
Via Bergullo	<b>n. 1 e</b> dal n. 32 al n. 62
Via Ca' Lunga Buore	dal n. 10A al n. 28
Via Chiesa di Pediano	dal n. 1 al n. 3
Via dei Colli	<b>dal n. 24 al n. 28/a solo nn. pari</b>
Via della Strascina	n.1
Via Gratusa	dal n. 1 al n. <b>18/a</b>
Via Lola	dal n. 1 al n. 4
Via Pediano	dal n. 2 al n. 54
Via Rivazza	dal n. 1 al n. 15
Via Santerno	dal n. 1 al n. 21